SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti recanti l'approvazione di 68 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali e l'aggiornamento dello studio della territorialità.

08A02075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 3 agosto 2007.

Rifinalizzazione delle risorse al progetto «La P.A. che si vede».

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006, con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente delega di funzioni in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 settembre 2005, nelle cui premesse è previsto che l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è da effettuarsi con modalità analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle indicazioni del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione ed è altresì riconosciuta l'idoneità della procedura prevista dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 marzo 2003 a fornire garanzie istruttorie e di valutazione, in sostituzione di quelle previste dal decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2003;

Considerato che, con il medesimo decreto interministeriale del 27 settembre 2005, è stato, tra gli altri, finanziato il progetto «Umanizzazione della P.A.» per euro 3.900.000,00;

Tenuto conto che, a seguito del parere espresso dal CNIPA nell'adunanza del 6 aprile 2006, in base all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, il predetto stanziamento è stato ridotto da euro 3.900.000,00 a euro 3.340.440,00, già trasferiti nella disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica;

Rilevato che non è stata data alcuna attuazione al progetto sopra specificato;

Ritenuto opportuno rifinalizzare le risorse suindicate destinandole al nuovo progetto «La P.A. che si vede» proposto dal Dipartimento della funzione pubblica, in conformità alle indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 3 agosto 2007, come risultante dal verbale della medesima seduta;

Ritenuto, altresì, opportuno semplificare la procedura di utilizzo delle predette risorse, considerato che le stesse risultano già trasferite nella disponibilità del Dipartimento interessato;

Decreta:

Art. 1.

Rifinalizzazione risorse

1. Le risorse destinate dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 settembre 2005 al progetto «Umanizzazione della P.A.» e ridotte, a seguito del parere espresso dal CNIPA nell'adunanza del 6 aprile 2006, in base all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, da euro 3.900.000,00 a euro 3.340.000,00, sono destinate al progetto «La P.A. che si vede», in conformità alle indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 3 agosto 2007.

Art. 2.

Procedura

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Dipartimento della funzione pubblica presenta al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie lo studio di fattibilità del menzionato progetto «La P.A. che si vede», redatto in conformità all'allegato *A* anche ai fini della verifica della completezza degli elaborati progettuali ivi elencati, da concludersi nei successivi trenta giorni. L'esito positivo della verifica autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad assumere impegni di spesa aventi ad oggetto la realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 54

ALLEGATO *A*

CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Definizione analitica degli obiettivi del progetto.

Descrizione dei contenuti ed analisi dello scenario (incluse informazioni dimensionali).

Analisi di fattibilità tecnico-economica con indicazione dei costi/benefici attesi.

Formalizzazione dell'assenso delle amministrazioni coinvolte.

Piano finanziario e programma dei lavori.

GANTT di progetto con indicazione dei prodotti rilasciati nelle fasi intermedie, delle risorse utilizzate (anche finanziarie) e dei responsabili di ciascuna fase.

08A02037

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 febbraio 2008.

Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Considerata la necessità di rivedere la disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 9 febbraio 2006, n. 197, registrato alla Corte dei Conti il 9 marzo 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, citato nelle premesse.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 3.

Segreteria generale

Nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione, il Segretario generale ed i Vice Segretari generali si avvalgono di una «Unità di coordinamento», nonché delle seguenti Unità:

a) l'Unità di analisi e programmazione, che è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera;

b) l'Unità di crisi, che è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, con particolare riguardo agli interessi italiani, nonché a tutelare in situazioni di emergenza la sicurezza dei connazionali all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

c) l'Unità per il sistema Paese e le autonomie territoriali, che li coadiuva nei rapporti con le realtà produttive italiane e cura i rapporti con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

d) l'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati, la quale svolge opera di consulenza sulle questioni di carattere giuridico-internazionale che ad essa vengano sottoposte dagli Uffici dell'Amministrazione, cura la trattazione delle controversie internazionali in cui sia questione di diritto internazionale, la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali conclusi dall'Italia, la loro raccolta e sistematico aggiornamento nonché, ove necessario in raccordo con l'Ufficio Legislativo, l'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali. L'Unità coadiuva inoltre l'Agente del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, nonché con la Direzione generale per l'integrazione europea per le cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

e) l'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, la quale cura, garantendo l'accessibilità e il raccordo con l'Archivio centrale dello Stato, la ricerca e l'elaborazione del materiale storico per la trattazione di questioni di politica estera, provvede alla custodia degli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero ed alla raccolta sistematica dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, nonché al funzionamento della biblioteca.

Nell'ambito della Segreteria generale operano anche i seguenti uffici:

Organo centrale di sicurezza-segreteria speciale: gestione dei flussi documentali classificati e qualificati; emanazione di direttive relative alla sicurezza documentale; abilitazioni di sicurezza;

Statistica, istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 4.

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico; accreditamento Capi Missione; privilegi ed esenzioni diplomatico-consolari): affari generali e norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali e accreditamento dei Capi di Missioni diplomatiche italiane all'estero e straniere in Italia; ambascerie straordinarie; privilegi ed esenzioni per il Corpo diplomatico accreditato in Italia, presso la Santa Sede, i funzionari delle OO.II. e per il Corpo consolare;

Ufficio II (Affari generali del Corpo consolare e delle OO.II.; notifiche e immunità diplomatico-consolari; contenzioso; onorificenze): notifiche del personale diplomatico e consolare straniero in Italia; rapporti con il Corpo consolare ed exequatur; rapporti con le Organizzazioni internazionali con sede in Italia; carte d'identità diplomatiche, consolari e delle OO.II.; immunità diplomatiche, consolari e delle OO.II.; contenzioso con rappresentanze estere; onorificenze;

Ufficio III (Visite all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; visite in Italia dei loro omologhi; visite in Italia di personalità e delegazioni straniere): organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

Ufficio IV (Eventi multilaterali; vertici governativi; traduzione ed interpretariato): organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all'estero; organizzazione dei vertici governativi bilaterali in Italia e all'estero; servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordinamento servizi di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonché in occasione di eventi internazionali multilaterali in Italia ed all'estero.

Art. 5.

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

L'Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, che svolge le funzioni indicate all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, non è articolato in uffici.

Art. 6.

Direzione generale per i Paesi dell'Europa

La Direzione generale per i Paesi dell'Europa è articolata in sei uffici, con le funzioni e per le aree di seguito indicate:

Ufficio I (Paesi dell'Europa centro-settentrionale): Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera;

Ufficio II (Paesi dell'Europa meridionale e Mediterraneo): Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Turchia;

Ufficio III (Paesi della penisola balcanica): Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia;

Ufficio IV (Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale): Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan;

Ufficio V (Paesi dell'Europa centrale): Bulgaria, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria;

Ufficio VI (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (BERS), Commissione Economica per l'Europa (UN-ECE), Iniziativa Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-ionica (IAI), Consiglio d'Europa, Comitato Interministeriale di coordinamento per le zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli Accordi di Osimo, Consiglio di Cooperazione del Mar Baltico (CBSS), Consiglio Euro-Artico di Barens (BEAC), Consiglio di Cooperazione Economica del Mar Nero (BSEC), Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto di Stabilità per il Sud Est Europeo-Consiglio di Cooperazione Regionale (RCC), Processo di cooperazione per il Sud Est Europeo (SEECP), Quadrilaterale, Southern European Cooperative Initiative (SECI). Strumenti finanziari per il sostegno alla «transizione» ed alla «stabilizzazione democratica» (Europa orientale/Sud orientale/altri Paesi di competenza).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 7.

Direzione generale per i Paesi delle Americhe

La Direzione generale per i Paesi delle Americhe è articolata in quattro uffici, con le funzioni e per le aree di seguito indicate:

Ufficio I (America settentrionale): Canada, Stati Uniti; NAFTA (Area di Libero Scambio Nordamericana);

Ufficio II (America centrale e Caraibi): Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costarica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC (Associazione degli Stati Caraibici), CARICOM (Comunità e Mercato Comune Caraibico), CARIFORUM (Forum Caraibico); SICA (Sistema di Integrazione Comune Caraibica), Banca Caraibica di Sviluppo; MCC (Mercato Comune Centro-americano), CABEI (Banca Centro Americana per l'Integrazione Economica), OECS (Organizzazione degli Stati Caraibici Orientali);

Ufficio III (America meridionale): Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, MERCOSUR (Mercato Comune del Sud); CAN (Comunità Andina delle Nazioni); Gruppo di Rio; CAF (Corporazione Andina di Sviluppo), UNASUR (Unione delle Nazioni Sudamericane);

Ufficio IV (Cooperazione regionale): organismi regionali e sub-regionali, in particolare: OSA (Organizzazione degli Stati americani); ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe), BID (Banco interamericano di Sviluppo); SELA (Sistema Economico Latino Americano); IILA (Istituto Italo Latinoamericano); ALADI (Associazione latinoamericana di Integrazione); ECLAC (Commissione Economica per l'America Latina ed i Caraibi); attività inerenti la Conferenza biennale Italia-America Latina.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 8.

Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

La Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente è articolata in quattro uffici, con le funzioni e per le aree di seguito indicate:

Ufficio I (Maghreb): Algeria, Libia, Marocco, Tunisia, Sahara Occidentale;

Ufficio II (Vicino Oriente): Egitto, Giordania, Israele, Libano, Siria, Autorità Nazionale Palestinese, Processo di Pace;

Ufficio III (Paesi del Golfo Persico): Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen;

Ufficio IV (Politiche euro-mediterranee. Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali di natura politica o economica, in particolare: Lega Araba e «UMA»; Partenariato euro-mediterraneo; Forum mediterraneo; Processo di Cooperazione nel Mediterraneo Occidentale (Dialogo «5+5») ; Grande Medio Oriente e BMENA.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 9.

Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana

La Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana è articolata in cinque uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Africa occidentale): Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo; ECOWAS (Comunità Economica Stati Africa Occidentale) ed altri organismi sub-regionali;

Ufficio II (Africa orientale): Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan, IGAD (Autorità Inter-governativa per lo Sviluppo);

Ufficio III (Africa centrale e Grandi laghi): Burundi, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica centro-africana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda;

Ufficio IV (Africa australe): Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomé e Principe, Sud Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe; COMESA (Comunità Africa Orientale e Meridionale), SADC (Comunità per lo Sviluppo dell'Africa Meridionale);

Ufficio V (Cooperazione regionale): Unione africana (UA); prevenzione e gestione dei conflitti, processi di democratizzazione, seguiti del vertice UE-Africa, cooperazione economica regionale, integrazione dell'Africa nell'economia mondiale, Commissione Economica per l'Africa (ECA), Banca Africana di sviluppo.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 10.

Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania del Pacifico e l'Antartide

La Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide è articolata in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Asia meridionale): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

Ufficio II (Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide): Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, Thailandia, Timor Orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;

Ufficio III (Estremo oriente): Giappone, Mongolia, Repubblica Popolare cinese, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con l'isola di Taiwan;

Ufficio IV (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), Forum regionale asiatico (ARF), Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo di sicurezza dell'Asia del nord-est (NEAD), ASEM, Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di sviluppo; Sistema del Trattato Antartico; rapporti con enti internazionalistici e con centri studi asiatici; Commissione Economica e Sociale per l'Asia ed il Pacifico (ESCAP).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 11.

Direzione generale per l'integrazione europea

La Direzione generale per l'integrazione europea è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Questioni economiche e politiche settoriali in ambito Unione europea): politica economica, monetaria e fiscale; prospettive finanziarie e bilancio dell'Unione europea; politiche di coesione e cooperazione territoriale; agricoltura e pesca; trasporti, infrastrutture e comunicazioni; politica marittima; Strategia di Lisbona e politiche per la competitività; mercato interno e libera circolazione; industria e protezione dei consumatori; politica sociale e dell'occupazione; politiche dell'energia, dell'ambiente e sviluppo sostenibile; ricerca e innovazione; cultura, istruzione e formazione; gioventù e sport; sanità; concorrenza e aiuti di stato; agenzie comunitarie;

Ufficio II (Relazioni esterne dell'Unione europea): relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi e le organizzazioni regionali; processo di allargamento dell'Unione europea e negoziati di adesione; programmi di pre-adesione; relazioni transatlantiche; quadro regolamentare dei programmi di assistenza ai Paesi terzi; politica commerciale dell'Unione europea e preparazione delle posizioni comuni dell'Unione nei negoziati commerciali internazionali e nelle controversie commerciali comunitarie;

Ufficio III (Cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Attuazione delle politiche di internazionalizzazione per il territorio): programmi comunitari di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo sviluppo, e par-

tecipazione ai relativi comitati di gestione, fatte salve le competenze di legge della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; gestione dei fondi strutturali per l'attuazione delle politiche di internazionalizzazione del territorio (inclusi FERS e FSE); attività della BEI;

Ufficio IV (Politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica europea di sicurezza e difesa. Ufficio del Corrispondente europeo): PESC: processo formativo, attuazione e seguiti, sviluppi istituzionali; PESD: aspetti istituzionali e sviluppi; coordinamento della partecipazione italiana alle operazioni di gestione delle crisi in ambito UE; ufficio del corrispondente europeo e preparazione del Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea; dialogo politico dell'UE con i paesi terzi; attività del Parlamento europeo per le tematiche PESC; rete COREU/CORTESY;

Ufficio V (Cooperazione in ambito UE nei settori della giustizia e degli affari interni): spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza: libera circolazione delle persone, compreso lo sviluppo dell'acquis di Schengen; politiche dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione; gestione delle frontiere; cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; cooperazione di polizia; lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droga;

Ufficio VI (Affari giuridici ed istituzionali): questioni istituzionali; rapporti con il Parlamento europeo; rapporti con organi giurisdizionali dell'Unione e con il Mediatore; questioni sottoposte ai servizi giuridici del Consiglio e della Commissione; analisi giuridica della normativa dell'Unione e di quella nazionale di attuazione; pre-contenzioso e attività istruttoria relativa al contenzioso dell'Unione, in raccordo con l'unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati; collaborazione con l'Istituto diplomatico e le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici per le materie comunitarie; personale italiano nella UE, compresi gli Esperti nazionali distaccati; statuto del personale dell'Unione; istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Art. 12.

Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani

La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Sistema della Nazioni Unite): coordinamento dell'azione italiana in Assemblea generale, Consiglio di sicurezza e rapporti con il Segretariato; processo di riforma del sistema Nazioni Unite e dei suoi organi principali; gruppi di lavoro sull'ONU in ambito UE (PESC); Corte internazionale di giustizia ed altri organi giudiziari internazionali; operazioni per il mantenimento della pace, diplomazia preventiva e peacebuilding in ambito Nazioni Unite; candidature agli organi societari; Staff College delle Nazioni Unite; Base Logistica di Brindisi (UNLB);

Ufficio II (Diritti umani): rapporti multilaterali in materia di diritti umani e relativo coordinamento interno al Ministero; gruppi di lavoro sui diritti dell'uomo in ambito UE (PESC); rapporti con enti, organizzazioni e organismi internazionali preposti ai diritti umani nei loro vari aspetti; questioni di diritto internazionale umanitario e relativi rapporti con il Comitato e la Federazione internazionale della Croce Rossa; collaborazione con il Comitato interministeriale per i diritti umani;

Ufficio III (G8-agenda politica e cooperazione internazionale contro terrorismo, droga e criminalità organizzata): G8: agenda politica del Vertice e delle riunioni dei Ministri degli esteri e dei direttori politici; cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla corruzione, al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in ambito ONU, UE (PESC), G8, e in altri fori multilaterali specializzati (Gruppo di Dublino, Patto di Parigi); Comitato di sicurezza finanziaria (CSF);

Ufficio IV (Sicurezza internazionale e problematiche politico-militari): attività dell'Alleanza atlantica e partecipazione italiana all'Organizzazione; problematiche strategiche di sicurezza e tematiche di politica militare, con particolare riguardo a quelle relative alle operazioni di mantenimento della pace; aspetti operativi della dimensione europea di sicurezza e difesa e raccordo con la DGIE per la definizione delle posizioni attinenti alla PESD; forze multinazionali (Gendarmeria Europea, Euroforze, Multinational Land Force); Consiglio Supremo di Difesa; attività del Nucleo Politico Militare; Assemblea parlamentare UEO;

Ufficio V (Disarmo e controllo degli armamenti. Non proliferazione): armamenti nucleari, batteriologici e convenzionali: politiche in materia di disarmo, controllo degli armamenti, incluso il settore missilistico, non proliferazione, contro-proliferazione (inclusa la «Proliferation Security Iniziative") e CSBM, nel quadro soprattutto delle Nazioni Unite, della Conferenza del disarmo, dell'Unione europea (gruppi di lavoro su disarmo e non proliferazione in ambito UE-PESC), del G8 (inclusa la «Global Partnership"), delle organizzazioni regionali e relative problematiche regionali; coordinamento delle iniziative nel quadro del fondo per lo sminamento umanitario; raccordo con l'Ufficio VII per le attività di disarmo NBC affidate per legge all'Autorità nazionale; raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, per le implicazioni politiche delle sue attività di concertazione internazionale e di applicazione delle normative UE e nazionali, in materia di controlli sui trasferimenti di materiali d'armamento, a duplice uso e

sensibili; per la sicurezza nello spazio extratmosferico, raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e con la Direzione generale per l'integrazione europea in materia di politica europea degli armamenti;

Ufficio VI (OSCE): coordinamento dell'azione italiana in ambito OSCE: rapporti con la Presidenza e con il Segretariato; Consiglio permanente; Odihr - dimensione umana - monitoraggio elettorale; Alto commissario per le minoranze nazionali; Foro di cooperazione per la sicurezza; CSBM - documento di Vienna; CFE; diplomazia preventiva e gestione delle crisi; Corte di conciliazione e arbitrato; Assemblea parlamentare OSCE; gruppi di lavoro su OSCE in ambito UE (PESC) e NATO (HTLF); Comunità delle Democrazie; Alleanza delle Civiltà;

Ufficio VII (Ufficio dell'Autorità Nazionale per l'attuazione delle Convenzioni sul disarmo nucleare, batteriologico e chimico - NBC): rapporti con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA); rapporti con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) e compiti di cui alle leggi n. 496/1995 e n. 93/1997, con particolare riferimento al ricevimento delle ispezioni internazionali; rapporti con l'Organizzazione del Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO); gestione del Centro Nazionale Dati e compiti di cui alla legge n. 484/1998; compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei dicasteri, enti e entità nazionali nelle materie regolate dalla Convenzione per il bando delle armi chimiche e dal CTBT; attuazione della Convenzione per la proibizione delle armi batteriologiche e tossiniche.

Art. 13.

Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate.

Ufficio I (Attività economico-commerciale multilaterale): Organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale (OCSE, OMC, UNCTAD, ITC); accordi sui prodotti di base e organizzazioni internazionali nei settori dei trasporti marittimi, aerei e delle attività turistiche; settore economico delle Nazioni Unite, agenzie specializzate ed altre organizzazioni internazionali nel settore economico;

Ufficio II (Questioni del debito internazionale e politica assicurativa del commercio estero, Istituzioni finanziarie internazionali): Club di Parigi; Accordi bilaterali di ristrutturazione debitoria; legge 25 luglio 2000, n. 209; SACE; negoziati «Consensus»; partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in materia di Commercio estero per le tematiche attinenti alla SACE; tematiche relative agli assetti istituzionali delle organizzazioni internazionali finanziarie e di sviluppo economico (Istituzioni finanziarie internazionali, comprese le Banche regionali di sviluppo);

Ufficio III (Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano): promozione e coordinamento, d'intesa con i Ministeri tecnici interessati, di iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero degli operatori economici italiani ed a favorire l'incremento degli investimenti stranieri in Italia e dei flussi turistici; attuazione della legge 31 marzo 2005, n. 56, sull'internazionalizzazione delle imprese; rapporti con ICE, ENIT, SIMEST, FINEST, Camere di Commercio in Italia ed all'estero, associazioni imprenditoriali e bancarie; partecipazione alla V Commissione permanente del CIPE in materia di commercio estero; mostre e fiere in Italia ed all'estero, esposizioni registrate e riconosciute; Gruppo fiere dell'Unione europea, BIE; rapporti con gli enti italiani incaricati della regolamentazione degli investimenti stranieri in Italia;

Ufficio IV (Energia, ambiente e sviluppo sostenibile): energia; ambiente; sviluppo sostenibile; regimi e cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente;

Ufficio V (Protezione proprietà intellettuale. Ufficio del Delegato per gli accordi sulla proprietà intellettuale): tutela della proprietà intellettuale e contrasto alla contraffazione e alla pirateria a livello internazionale; Ufficio Europeo dei Brevetti; Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno; Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) e sue relazioni con l'OMC per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale (TRIPS); rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Industriali e con l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione; Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Ufficio VI (Spazio. Sostegno all'internazionalizzazione dell'industria aero-spaziale e della difesa. Cooperazione tecnologica. Società dell'informazione. Controlli sui trasferimenti dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sensibili): spazio; sostegno all'internazionalizzazione dell'industria aero-spaziale e della difesa; coproduzioni internazionali di materiali di armamento; Comitato Difesa-Industria; cooperazione tecnologica; società dell'informazione; questioni internazionali connesse all'uso dell'energia nucleare; concertazione internazionale multilaterale in materia di controllo sui trasferimenti di materiali e tecnologie a duplice uso e sensibili, ai fini del contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa; Comitato consultivo interministeriale (decreto legislativo n. 96/2003) per l'applicazione nazionale della normativa UE in materia di controlli sui predetti trasferimenti;

Ufficio VII (Temi G8 e globalizzazione): attività di preparazione dei Vertici dei Capi di Stato e di Governo, sia per i settori di competenza della Direzione generale,

sia, in raccordo con le altre Direzioni generali, per le questioni di diretta competenza di queste ultime; analisi dei temi globali e trasversali di natura economica.

Nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale opera altresì:

l'Unità per le Autorizzazioni di Materiali d'Armamento (UAMA) di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche, la cui struttura è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio n. 125 del 15 dicembre 1994.

Art. 14.

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Promozione della lingua italiana): iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero; editoria; promozione all'estero del libro italiano; diffusione all'estero di materiale librario, didattico e audiovisivo; convegni sulla lingua italiana e rapporti con i media radiotelevisivi; certificazione della conoscenza della lingua italiana; rete dei lettorati e delle cattedre di italiano presso le università straniere; contributi alle università straniere per cattedre di italianistica; formazione e aggiornamento dei lettori e dei docenti stranieri di italiano; Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

Ufficio II (Promozione culturale. Istituti italiani di cultura): eventi espositivi, spettacoli e convegni in materia culturale e artistica; progetti speciali e turismo culturale; spese in Italia e finanziamenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari per manifestazioni culturali; istituti di cultura; definizione della rete e degli organici, coordinamento ed indirizzo delle attività, proposte di nomina dei direttori ai sensi dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401; gestione del personale di cui all'art. 14, comma 6, art. 16 e art. 17 della legge n. 401/1990; approvazione dei bilanci, erogazione dei contributi;

Ufficio III (Promozione e cooperazione culturale e scientifica multilaterale. Recupero opere d'arte. Sport): attività di promozione e cooperazione nel quadro degli accordi culturali e degli accordi scientifici multilaterali; organismi multilaterali, cooperazioni regionali; Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; tutela del patrimonio culturale ed artistico; recupero delle opere d'arte illecitamente esportate; supporto al CONI nelle sue attività con il Comitato olimpico internazionale e gli altri Comitati olimpici nazionali;

Ufficio IV (Istituzioni scolastiche italiane all'estero): scuole statali e private italiane all'estero; commissioni d'esame; sezioni italiane presso scuole straniere, internazionali ed europee; accordi in materia scolastica; definizione del contingente del personale della scuola in servizio all'estero; reclutamento, gestione e trattamento economico del personale della scuola all'estero e dei lettori; personale supplente e personale a contratto della scuola; questioni giuridiche e contenzioso; formazione e aggiornamento del personale della scuola; amministrazione del personale del Ministero della pubblica istruzione collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri; rapporti con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero, d'intesa con la Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione; gestione del patrimonio demaniale delle scuole; contributi a scuole non statali e ad enti e istituzioni scolastiche stranieri; diffusione di iniziative culturali tramite la rete delle scuole italiane all'estero;

Ufficio V (Collaborazione culturale e scientifica bilaterale): ricerca e cooperazione scientifica e tecnologica; coordinamento e gestione della rete degli addetti scientifici, progetti ed iniziative per la sua valorizzazione; esecuzione e monitoraggio dei programmi bilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica; progetti, convegni e manifestazioni per la promozione della scienza e della tecnologia italiana; iniziative di sostegno dell'internazionalizzazione della ricerca in collaborazione con gli enti di ricerca nazionali ed università; viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori; esecuzione dei programmi bilaterali di collaborazione culturale; missioni archeologiche;

Ufficio VI (Cooperazione interuniversitaria. Borse di studio e scambi giovanili. Titoli di Studio): rapporti con università ed istituti di istruzione superiore; borse di studio in favore di cittadini stranieri e di italiani residenti all'estero; rafforzamento del processo di internazionalizzazione del sistema universitario; borse di studio in favore di cittadini italiani offerte da governi stranieri; scambi socio-culturali giovanili; istituzioni scolastiche straniere in Italia; accordi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Art. 15.

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Politiche per gli Italiani nel mondo): politiche per gli italiani nel mondo: coordinamento ed indirizzo delle politiche; proposte legislative; relazioni programmatiche e consuntive dei titolari delle sedi consolari; rapporti con i COMITES ed il CGIE; rapporti con i parlamentari di origine italiana nel mondo; associazioni italiane nel mondo; contributi ad enti, associazioni e comitati aventi carattere assistenziale; assistenza diretta ai connazionali; rapporti con ospedali e

centri di cura italiani nel mondo; rimborsi alle società concessionarie dei servizi marittimi delle facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali all'estero; assistenza fiscale;

Ufficio II (Iniziative per la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo): servizi di promozione linguistica e scolastica; attività sociali, scolastiche, informative, ricreative e rapporti con la RAI ITALIA; questioni di formazione professionale; Fondo sociale europeo in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio III (Affari consolari): stato civile; cittadinanza; naturalizzazione; servizio militare, passaporti, patenti di guida, questioni di sicurezza sociale; questioni consolari inerenti alla navigazione;

Ufficio IV (Cooperazione giudiziaria internazionale, questioni legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero): tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero: ricerche di connazionali; prestiti con promessa di restituzione e loro recupero, rimpatri consolari, rimpatri sanitari, profughi italiani, traslazione salme, visite mediche fiscali, assistenza ai detenuti italiani all'estero e ai loro familiari; legalizzazioni; successioni; notarile; pensioni di guerra; sottrazione internazionale di minori; cooperazione giudiziaria internazionale civile e penale; estradizioni; trasferimento dei detenuti; rogatorie civili e penali; comunicazione di arresti; notifiche civili, penali ed amministrative; trasmissione di atti extragiudiziari;

Ufficio V (Politiche migratorie e dell'asilo): questioni giuridiche ed amministrative inerenti ai cittadini stranieri in Italia, compresi i detenuti e gli studenti; questioni inerenti all'asilo, ai rifugiati, alla protezione degli stranieri; questioni inerenti alle adozioni internazionali ed alla tutela dei minori stranieri; cooperazione multilaterale nel campo migratorio e sociale (UNHCR, OIL, OIM e Consiglio d'Europa); accordi bilaterali in materia migratoria in collaborazione con le altre Amministrazioni italiane interessate; analisi dei flussi migratori a livello globale e regionale; coordinamento con le altre Amministrazioni italiane in materia migratoria; programmazione della politica dell'immigrazione (documento programmatico) e programmazione dei flussi (decreto flussi); gestione dei capitoli relativi a finanziamento OIL-OIM;

Ufficio VI (Centro visti): esercizio delle funzioni di Autorità consolare centrale in base agli Accordi di Schengen; predisposizione ed applicazione della normativa italiana e dell'Unione europea in materia di ingresso dei cittadini stranieri in Italia e nello Spazio Schengen; politica dei visti; assistenza alle sezioni visti della rete diplomatico-consolare; gestione delle vignette dei visti; riconoscimento dei documenti di viaggio stranieri; ricorsi contro provvedimenti di diniego di visto; rapporti con le Amministrazioni competenti in materia di ingresso degli stranieri in Italia;

Ufficio VII (Anagrafe consolare, servizio elettorale all'estero): anagrafe consolare; attuazione del diritto di voto all'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, (elezioni politiche e referendum popolari), coordinamento degli adempimenti assegnati agli uffici all'estero e dei rapporti con le altre amministrazioni interessate; elezioni del Parlamento europeo, coordinamento delle relative attività; elezioni del CGIE e dei COMITES; applicazione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori che si recano a votare in Italia in occasione di qualunque tipo di consultazione elettorale.

Art. 16.

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, è articolata in tredici uffici, oltre l'Unità tecnica centrale e l'Unità di ispezione, monitoraggio e verifica, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I: linee di cooperazione e politiche di settore; formazione del bilancio e programmazione finanziaria; statistiche, studi, banca-dati e informazione; cooperazione decentrata; relazioni al Parlamento; rapporti con il Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la Tubercolosi e la Malaria; Obiettivi del Millennio, questioni di genere;

Ufficio II: rapporti con le Organizzazioni internazionali con particolare riguardo alle strategie e ai programmi di cooperazione allo sviluppo; rapporti con l'Unione europea per gli aspetti relativi alle strategie e alle politiche di cooperazione allo sviluppo, compreso il Consiglio Sviluppo e il Fondo Europeo di Sviluppo; partecipazione al Comitato di gestione del FES; realizzazione sul territorio delle iniziative a qualunque titolo finanziate dall'Italia a enti internazionali per fini di cooperazione allo sviluppo nonché attuazione dei programmi di cooperazione approvati in ambito FES;

Ufficio III: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Europa Balcanica e Orientale, del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente e dell'Asia Centrale, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio IV: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Africa sub-Sahariana, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio V: iniziative con i paesi e le popolazioni in via di sviluppo dell'Asia, dell'Oceania e delle Americhe, in raccordo con le competenti Direzioni generali geografiche;

Ufficio VI: interventi umanitari e di emergenza e aiuti alimentari;

Ufficio VII: verifica dell'idoneità delle organizzazioni non governative; ammissibilità dei progetti delle ONG e concessione dei relativi contributi; questioni relative allo status giuridico, economico e previdenziale dei volontari e cooperanti impiegati dalle ONG;

Ufficio VIII: cooperazione finanziaria e sostegno all'imprenditoria privata e alla bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo, ivi compresi i crediti d'aiuto ai fini dell'alleggerimento del debito; conversione del debito; rapporti, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, con le Istituzioni Finanziarie Internazionali, Fondi (regionali e universali) e Organizzazioni internazionali per la cooperazione finanziaria e lo sviluppo; cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione europea, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio IX: formazione in Italia e formazione a distanza mediante l'organizzazione di corsi e concessione di borse di studio in Italia e all'estero; rapporti con gli enti di formazione, ivi compresi i centri di ricerca e le università italiane e straniere;

Ufficio X: consulenza giuridica (pareri, bandi di gara, contratti, ecc.); spese per studi, ricerche e consulenze; attività connesse al contenzioso (ivi compresi gli atti transattivi ed i lodi arbitrali); coordinamento amministrativo-contabile;

Ufficio XI: acquisti e spese di funzionamento della Direzione generale, manutenzione degli immobili di cui all'art. 23, comma 1 lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 177/1988, nonché delle attrezzature ed il loro inventario, acquisti per iniziative in gestione diretta;

Ufficio XII: questioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri in servizio presso la Direzione generale, ivi compresi i correlati adempimenti contributivi e fiscali; liquidazione e pagamento dello straordinario a favore del personale della Direzione generale; verifica del fabbisogno e accreditamento dei fondi alle rappresentanze all'estero per il funzionamento delle Unità tecniche locali, verifica dei relativi rendiconti; invio in missione del personale in servizio presso la Direzione generale e liquidazione e pagamento dei relativi rimborsi ed indennità;

Ufficio XIII: cooperazione decentrata; coordinamento e promozione delle iniziative nei Paesi in via di sviluppo a favore dei diritti umani, con particolare riguardo ai diritti dei minori e delle persone con disabilità;

Unità tecnica centrale: supporto tecnico alle attività della Direzione generale nelle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, gestione e controllo dei programmi; attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo;

Unità di ispezione, monitoraggio e verifica delle iniziative di cooperazione: esegue il monitoraggio e la verifica delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a finanziamento italiano, realizzate nel settore multilaterale, multibilaterale, nonché quelle dell'Unione europea per la parte di competenza della Direzione generale, con particolare riferimento alla coerenza tra impegni e realizzazioni ed alla visibilità dell'impegno italiano; valuta ex post i progetti di cooperazione bilaterale.

Art. 17.

Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione

La Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione è articolata in sette uffici, oltre l'Unità per i rapporti con le organizzazioni sindacali, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Stato giuridico ed economico del personale): inquadramento nei ruoli; procedure di mobilità; gestione del personale a tempo parziale; sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti e dei funzionari diplomatici; commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; segreteria del Consiglio di amministrazione; problematica relativa alle notifiche alle autorità locali del personale e dei soggetti estranei all'amministrazione in servizio presso le Sedi all'estero; supervisione sul conferimento di deleghe di poteri e funzioni consolari al personale in servizio all'estero; esperti e personale comandato; collocamenti fuori ruolo ed a disposizione; congedi straordinari e malattie; riconoscimento delle infermità derivanti da cause di servizio; equo indennizzo; rimborso spese per visite medico-fiscali all'estero e per accertamenti sanitari; permessi retribuiti; aspettative; calendario delle festività delle Sedi all'estero; autorizzazione alla pubblicazione ai sensi dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; questioni disciplinari e ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale di ruolo; onorificenze al personale; conferimento del grado a titolo onorifico; determinazione del trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio; indennizzi al personale di cui all'art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e segreteria della relativa commissione; pubblicazioni relative al personale del Ministero in servizio in Italia e all'estero; autorizzazione al personale per lo svolgimento di attività ed incarichi retribuiti o non retribuiti ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo di n. 165/2001 e anagrafe delle prestazioni rese dal personale; elenco dei beneficiari di provvidenze;

Ufficio II (Movimenti e congedi del personale. Personale a contratto; passaporti): movimenti interni ed esteri del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri; assegnazioni interne del personale comandato; destinazione all'estero dei militari dell'Arma dei Carabinieri; composizione degli organici delle delegazioni diplomatiche speciali; proposte in materia di organici degli uffici all'estero; missioni brevi all'estero; viaggi di servizio del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari; congedi ordinari dei Capi Missione; passaporti del personale; accreditamenti dei Capi Missione e degli Addetti militari; personale a contratto;

Ufficio III (Trattamento economico all'estero. Rete all'estero): determinazione dei livelli di trattamento economico del personale di ruolo all'estero e

delle relative previsioni di bilancio; segreteria della Commissione permanente di finanziamento; rete di prima categoria ed organici delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; rete degli uffici consolari di seconda categoria e relativi contributi; istituzione delle delegazioni diplomatiche speciali; determinazione degli assegni di rappresentanza di cui all'art. 171-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; monitoraggio delle spese di rappresentanza ed autorizzazioni di spesa per particolari esigenze di cui all'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;

Ufficio IV (Contenzioso del personale e questioni giuridiche): contenzioso del personale; questioni giuridiche nelle materie di competenza della Direzione generale; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; segreteria della commissione di disciplina; procedure conciliative e arbitrali; incarichi di studio e convenzioni per studi e ricerche;

Ufficio V (Concorsi e passaggi interni di qualifica. Personale italiano presso organizzazioni internazionali): programmazione delle assunzioni; assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego; bandi di concorso e svolgimento delle relative prove; progressioni tra le aree e sviluppi economici all'interno delle aree; promozione delle candidature di personale italiano presso le organizzazioni internazionali e gestione della relativa banca dati; spese per il funzionamento di commissioni;

Ufficio VI (Servizi sociali): organizzazione e gestione dei servizi sociali in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale; informazioni sulle sedi all'estero; controllo medico periodico; alloggi a Roma per esigenze di servizio, di cui alla legge 9 marzo 1961, n. 171; provvidenze e convenzioni a favore del personale; rapporti con associazioni, uffici ed enti di interesse generale operanti presso il Ministero degli affari esteri; assicurazioni sanitarie e sulla vita; punto di contatto per la mobilità nell'area metropolitana; accesso alla mensa; spese casuali;

Ufficio VII (Trattamenti di quiescenza): trattamenti di quiescenza; collocamenti a riposo; riscatti, computi, ricongiunzioni a fini pensionistici; riscatti ai fini buonuscita INPDAP;

Unità per i rapporti con le organizzazioni sindacali: cura i rapporti dell'amministrazione con le organizzazioni sindacali; sovrintende all'attuazione della normativa contrattuale; svolge attività di informazione e consulenza nei confronti degli uffici del Ministero e all'estero; provvede al necessario raccordo in materia sindacale con le altre amministrazioni.

Nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione opera altresì:

l'Istituto diplomatico: programmazione e gestione dei corsi per le diverse professionalità del Ministero degli affari esteri; valutazione, verifica e certificazione della formazione; formazione per aspiranti alla carriera diplomatica ed all'impiego presso organizzazioni internazionali; formazione internazionalistica per altre amministrazioni, in vista di compiti da svolgere all'estero; tirocini presso il Ministero e le Sedi all'estero.

Art. 18.

Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio e il patrimonio

La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Bilancio, programmazione, cassa): bilancio, programmazione, cassa; recupero crediti erariali; liti ed arbitraggi; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti la materia di bilancio e le procedure amministrativo contabili;

Ufficio II (Funzionamento degli uffici all'estero): finanziamenti delle spese di funzionamento e manutenzione degli uffici all'estero e controlli; contabilità attive e conto giudiziale; tariffa consolare; seguiti delle ispezioni amministrative e missioni contabili; CCVT; sospesi di cassa; spese eventuali; consulenze;

Ufficio III (Viaggi di trasferimento, trasporti, missioni): spese viaggi di trasferimento, congedo e missione; trasporti; delegazioni del Ministro degli affari esteri; spese attinenti alla partecipazione a congressi, convegni e conferenze; spese di funzionamento e di rappresentanza delle delegazioni diplomatiche speciali;

Ufficio IV (Competenze del personale): trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio e trattamento economico all'estero, spettante al personale del Ministero degli affari esteri, di ruolo e non di ruolo, agli esperti ex art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, nonché ad altro personale della pubblica amministrazione ed enti pubblici eventualmente a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri; imposte e ritenute extra-erariali; rilascio di certificati ed altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ufficio V (Patrimonio sede centrale. Consegnatario, inventari): gestione e manutenzione del palazzo della Farnesina e delle sedi dipendenti a Roma, delle loro pertinenze, dei mobili, degli impianti e delle attrezzature; allestimento conferenze; consegnatario ed inventari; rapporti con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche; autoparco; ufficiale rogante del Ministero; acquisto di pubblicazioni e funzionamento della tipografia riservata; sicurezza luoghi di lavoro per il personale in servizio presso la sede centrale;

Ufficio VI (Patrimonio all'estero): costruzione, acquisto, alienazione, locazione e manutenzione delle sedi all'estero e degli immobili adibiti ad istituti di cul-

tura; sorveglianza, arredamento, dotazioni delle sedi all'estero; automezzi delle sedi all'estero; inventari delle sedi all'estero; segreteria del CIMAE; unità tecnica per le sedi all'estero; alloggi per il personale in servizio all'estero; sicurezza luoghi di lavoro per il personale in servizio all'estero.

Art. 19.

Servizio stampa ed informazione

Il Servizio stampa ed informazione è articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (mezzi di informazione italiani e strumenti informativi rete all'estero): raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa quotidiana italiana e dei notiziari delle agenzie di stampa nazionali; diffusione del materiale informativo alle rappresentanze all'estero; assistenza ai corrispondenti italiani residenti all'estero e che si recano all'estero; direttive per l'acquisizione di strumenti informativi per le sedi all'estero;

Ufficio II (mezzi di informazione esteri, sito Internet, convenzioni): raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa estera; informazione sull'attività del Ministero e della rete all'estero tramite Internet e coordinamento del comitato di redazione e del servizio di gestione, realizzazione e traduzione dei contenuti del sito web istituzionale; accreditamento dei corrispondenti stranieri in Italia; visite in Italia di giornalisti stranieri; convenzioni con le agenzie di stampa; aspetti organizzativi delle iniziative editoriali del Ministero;

Ufficio III (mezzi di informazione periodici e incontri con la stampa): raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa periodica italiana; organizzazione e coordinamento delle attività volte alla preparazione delle informative periodiche alla stampa; abbonamenti ad agenzie di stampa, quotidiani, periodici e acquisto di pubblicazioni per gli uffici del Ministero e le rappresentanze all'estero;

Ufficio IV (relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale): Ufficio relazioni con il pubblico, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; elaborazione di strategia di comunicazione al pubblico; articolazione della comunicazione istituzionale; partecipazione ad eventi espositivi nazionali riguardanti l'attività del Ministero; pubblicazione di documentazioni informative sulle attività e sulle iniziative del Ministero.

Nell'ambito delle competenze istituzionali del Ministero, gli uffici predetti assistono il Ministro, i Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato nei loro rapporti con i mezzi di informazione. Assicurano inoltre il supporto alla comunicazione istituzionale del Capo Servizio ed i contatti, l'informazione, la documentazione e l'assistenza ai corrispondenti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa e radiotelevisioni nazionali e straniere.

Art. 20.

Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Informatica): erogazione e gestione di beni e servizi informatici presso l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero; assistenza, monitoraggio e sviluppo delle procedure informatiche; sicurezza sistemi;

Ufficio II (Comunicazioni, sicurezza e innovazione): sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dei sistemi per la cifra di Stato; relative politiche di sicurezza; acquisto di beni e servizi;

Ufficio III (Corriere diplomatico): spedizione e trasporto della corrispondenza diplomatica fra il Ministero e gli uffici all'estero; viaggi di corriere accompagnato; apertura e chiusura delle bolgette diplomatiche; smistamento ed inoltro della corrispondenza; automazione dei flussi documentali.

Art. 21.

Articolazioni interne e conferimento funzioni

Con decreto ministeriale sono individuate le articolazioni interne delle unità e degli uffici di cui al presente decreto, ferma restando la seguente disciplina integrativa del conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale:

a) le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi;

b) alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni.

Art. 22.

Abrogazioni

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 9 febbraio 2006, n. 034/197.

Art. 23.

Entrata in vigore

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Le disposizioni in esso contenute avranno attuazione a partire da tale data.

Roma, 15 febbraio 2008

Il Ministro: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Affari esteri registro n. 3, foglio n. 15

08A02135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 2001/2008, 1° marzo 2005/2012 e 1° marzo 2007/2014, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2008 e scadenza 1° settembre 2008.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 9.832.615.000,00;

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.303.000.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 15.196.921.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2008 e scadenza 1° settembre 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2008, è accertato nella misura del:

2,10% per i CCT 1°.9.2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 14;

2,10% per i CCT 1°.3.2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 7;

2,08% per i CCT 1°.3.2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore: CANNATA

08A02174

DECRETO 19 marzo 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 43.221 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2007, 23 gennaio e 21 febbraio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 dicembre 2007.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2007, entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2008.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9.) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02142

DECRETO 19 marzo 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.221 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 marzo, 19 aprile e 20 settembre 2007, 23 gennaio 2008 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 marzo 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 marzo 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 marzo 2007, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 marzo 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 marzo 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02143

DECRETO 19 marzo 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, diciannovesima e ventesima tranche, indicizzati all'inflazione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.221 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo, 22 maggio, 21 settembre 2006, 20 febbraio e 23 luglio 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02144

DECRETO 20 marzo 2008.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006 e 23 marzo 2007 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2006;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2007, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2007, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il direttore generale: GRILLI

08A02140

DECRETO 20 marzo 2008.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Giornata del bambino africano del Programma alimentare mondiale», «Gran premio di Agnano» e «Lotteria del consumatore» - Manifestazione 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 2007 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2008;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria «Giornata del bambino africano del Programma alimentare mondiale», «Gran premio di Agnano» e «Lotteria del consumatore» 2008, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale del 7 dicembre 2007 prevede per le lotterie nazionali la possibilità di avvalersi di modalità interattive con l'abbinamento a spettacoli televisivi e che, pertanto, la lotteria di cui al presente decreto sarà collegata alla trasmissione della R.A.I. - Radiotelevisione italiana «Occhio alla spesa»;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, agli acquirenti dei biglietti della lotteria sarà consentito, tramite apposito tagliando annesso al biglietto, di concorrere all'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Giornata del bambino africano del Programma alimentare mondiale», «Gran premio di Agnano» e «Lotteria del consumatore», è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana «Occhio alla spesa» in onda su Raiuno.

La lotteria avrà inizio il 31 marzo 2008 e terminerà il 12 giugno 2008.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie contrassegnate dalle successive lettere dell'alfabeto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Con il medesimo biglietto della lotteria di cui al presente decreto si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui al successivo art. 5 anche all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro 500.000,00.

Il numero e l'entità degli altri premi, quantomeno nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 del 4 giugno 2008.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al consorzio lotterie nazionali entro il 5 giugno 2008.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre

1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 12 giugno 2008 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 12 giugno 2008 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, quantomeno nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto, collegato alla «Giornata del bambino africano del Programma alimentare mondiale», sarà attribuito il primo premio, il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente, collegato al «Gran premio di Agnano» ed il terzo premio sarà attribuito al terzo biglietto estratto vincente collegato alla «Lotteria del consumatore».

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito, dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

Tutte le operazioni relative all'assegnazione dei premi di cui al successivo art. 11 nonché le procedure propedeutiche all'assegnazione di detti premi, saranno svolte da una commissione costituita da funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Consorzio lotterie nazionali in seguito denominata «commissione».

Art. 11.

Nella lotteria è prevista l'assegnazione di premi giornalieri che verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno «Occhio alla spesa», in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12, dal 7 aprile al 30 maggio 2008. La trasmissione si articolerà in 40 puntate, salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva.

Nel corso di ogni puntata si procederà all'assegnazione di due premi, dell'importo minimo di € 500,00 ciascuno, da attribuire nel modo seguente.

Sul fronte del biglietto è presente un'area contraddistinta dalla scritta «Gratta qui» ricoperta di speciale vernice asportabile, che cela un codice di nove cifre. Tutti gli acquirenti di biglietti, per partecipare all'assegnazione dei premi in palio, dovranno telefonare al numero 16463 e digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nell'area suddetta oppure inviare un SMS al numero 48313 contenente il codice di cui sopra. Ogni biglietto consente una sola telefonata per partecipare al gioco.

Durante la telefonata al numero 16463 i giocatori, seguendo le istruzioni fornite, potranno indicare un'utenza telefonica diversa da quella chiamante alla quale preferiscono essere contattati in caso di estrazione del codice fornito. Coloro i quali avranno invece inviato un SMS al numero 48313, saranno contattati all'utenza telefonica dalla quale è stato inviato l'SMS stesso.

Il costo della chiamata telefonica è di € 0,30 IVA inclusa per chiamate effettuate da apparecchi di rete fissa degli abbonati Telecom Italia e di altri gestori di telefonia fissa che decideranno di aderire all'iniziativa. Per le chiamate provenienti da apparecchi di telefonia mobile, il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che decideranno di aderire all'iniziativa. Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all'iniziativa) il giocatore riceverà un SMS informativo di conferma al costo di € 0,50 IVA inclusa.

Fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS per partecipare ai giochi di cui al presente articolo, per ogni puntata del programma, la commissione, ogni giovedì dal 3 aprile al 22 maggio 2008, estrarrà fra tutti i codici pervenuti entro le ore 24 del mercoledì precedente l'estrazione 20 codici identificativi, corrispondenti ad altrettanti biglietti. L'estrazione di giovedì 1° maggio sarà anticipata a mercoledì 30 aprile e, pertanto, sarà effettuata fra tutti i codici pervenuti entro le ore 24 di martedì 29 aprile.

Dopo l'estrazione dei 20 codici, e quindi dei biglietti da essi identificati, si procederà a contattare telefonicamente i giocatori, rigorosamente in ordine di estrazione ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al fine di acquisire la disponibilità di due concorrenti per ogni puntata per la partecipazione telefonica alla trasmissione televisiva.

Nel caso in cui il numero telefonico chiamato dovesse risultare occupato, oppure non vi sia risposta, verranno effettuati due ulteriori tentativi ad intervalli di almeno 10 minuti ciascuno. Nel caso i tentativi risultassero infruttuosi, l'estrazione di quel codice sarà considerata nulla e si procederà a contattare l'utenza telefonica abbinata al codice immediatamente successivo in ordine di estrazione. Le estrazioni saranno effettuate specificatamente con riferimento ad una data puntata,

per cui in caso di indisponibilità per tale puntata nel giorno in cui la stessa viene registrata, non sarà consentita la partecipazione degli estratti in altro momento.

I concorrenti così individuati, dovranno rendersi disponibili dalle ore 11,30 alle ore 13,00 del giorno in cui la puntata verrà registrata, salvo diverso orario indicato telefonicamente dalla commissione, e saranno contattati al numero di utenza dagli stessi fornito per la partecipazione al gioco.

Nel corso della registrazione di ciascuna puntata, che viene effettuata in giorno diverso dalla messa in onda (il venerdì la puntata che andrà in onda il lunedì; le puntate in onda dal martedì al venerdì vengono registrate il giorno precedente salvo diversa disposizione dell'emittente televisiva), i concorrenti saranno chiamati telefonicamente al numero di utenza dagli stessi fornito per la partecipazione al gioco.

Qualora l'utenza risultasse occupata, oppure, non vi sia risposta dopo cinque squilli, al termine del secondo tentativo senza risposta la chiamata telefonica si considererà infruttuosa e si procederà secondo le medesime modalità e seguendo l'ordine di estrazione, a contattare altri estratti fino all'individuazione dei due concorrenti per l'assegnazione dei due premi in palio dell'importo minimo di € 500,00.

I premi saranno attribuiti con le seguenti modalità. Ciascun concorrente, rigorosamente in ordine di estrazione, sarà chiamato a scegliere un contenitore, sui sei proposti contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nei sei contenitori la Commissione, prima dell'inizio della trasmissione, inserirà una busta contenente l'indicazione dei seguenti premi in palio in ogni puntata: n. 4 premi di € 500,00 e n. 1 premio di € 1.000,00 ed 1 premio di € 2.000,00. Ognuno dei due concorrenti sceglierà un contenitore e vincerà il premio pari all'importo che avrà rinvenuto nella busta all'interno del contenitore scelto.

In ogni puntata sarà, inoltre, messo in palio anche un «super-premio» il cui importo sarà determinato dalla somma dei premi non assegnati nel corso della medesima puntata ed eventualmente di quella precedente. Ai fini dell'assegnazione del «super-premio», prima dell'inizio della prova, la Commissione provvederà ad inserire in uno dei sei contenitori succitati, un elemento scenico il cui rinvenimento consentirà la partecipazione alla prova del «super-premio». La Commissione provvederà, inoltre, ad inserire in modo del tutto casuale, in uno di due contenitori, diversi da quelli contenenti le buste con i premi in palio, contraddistinti dalle lettere «A» e «B», la riproduzione del biglietto della lotteria. Il concorrente che nel contenitore scelto avrà rinvenuto anche il succitato elemento scenico parteciperà alla seguente prova di fortuna per aggiudicarsi il «super-premio» in palio nella puntata: il concorrente dovrà scegliere un contenitore tra i due contraddistinti dalle lettere «A» e «B». Se nel contenitore scelto viene rinvenuta la riproduzione del biglietto della lotteria di cui al presente decreto il concorrente si aggiudicherà il «super-premio» in palio nella puntata.

In caso di non aggiudicazione, l'importo del «super-premio» in palio si cumulerà con il «super-premio» in palio nella puntata successiva.

In caso di aggiudicazione del «super-premio», l'importo del «super-premio» in palio nella puntata successiva sarà determinato dalla somma dei premi non attribuiti nel corso della puntata medesima.

Qualora il «super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata conclusiva, tale premio non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 5.

Qualora durante la registrazione per la partecipazione al gioco si verificasse un'interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da parte di ciascun concorrente di uno dei sei contenitori, si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso, al concorrente verrà attribuito solo un premio di € 500,00.

Qualora, sempre durante la registrazione per la partecipazione al gioco, si verificasse un'interruzione della comunicazione prima di aver superato la prova di fortuna per l'assegnazione del «super-premio», si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso al concorrente verrà attribuito soltanto il premio rinvenuto nella busta contenuta nel contenitore scelto; il «super-premio» in palio nella puntata non verrà aggiudicato e si sommerà a quello in palio nella puntata successiva.

Qualora, per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva, una o più puntate registrate non fossero mandate in onda, ai concorrenti che hanno partecipato a tali puntate sarà comunque assegnato il premio vinto nel corso della registrazione di tali puntate.

Qualora per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva il gioco per l'assegnazione dei premi non possa più essere effettuato, ai concorrenti che hanno già dichiarato la propria disponibilità alla partecipazione al gioco medesimo, con le modalità sopra indicate, sarà attribuito un premio di € 500,00.

I codici dei due concorrenti che parteciperanno a ciascuna puntata della trasmissione saranno esclusi dalle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutti i codici estratti che non hanno partecipato alle puntate della trasmissione, saranno oggetto delle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutte le operazioni sopradescritte si svolgeranno sotto il controllo della Commissione.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo potranno essere effettuate fino alle ore 24 del 21 maggio 2008.

Art. 12.

Nel biglietto della lotteria di cui al presente decreto è presente anche un tagliando, denominato «Fortuna in gioco», separabile dal resto del biglietto da apposita fincatura ma non vendibile separatamente. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea. Sul fronte del tagliando sono presenti due aree ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area è denominata «I numeri vincenti». La seconda area è denominata «I tuoi numeri» ed è suddivisa in quattro caselle ognuna delle quali reca l'immagine di un ferro di cavallo e la scritta «premio».

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate al successivo art. 13 ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

Ogni tagliando consente un'unica giocata e può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, immediatamente la vincita nel modo seguente:

si deve grattare l'area de «I numeri vincenti» e scoprire i due numeri in essa presenti;

si deve poi grattare l'area de «I tuoi numeri», scoprire i numeri celati sotto i quattro ferri di cavallo e l'indicazione dei relativi premi;

se uno de «I numeri vincenti» è presente ne «I tuoi numeri» si vince il premio corrispondente a tale numero.

La massa-premi, per ogni 100.000 biglietti, ammonta ad € 150.020,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 1 premio di euro 10.000,00;

n. 1 premio di euro 500,00;

n. 10 premi di euro 100,00;

n. 88 premi di euro 40,00;

n. 250 premi di euro 20,00;

n. 500 premi di euro 10,00;

n. 25.000 premi di euro 5,00.

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento delle vendita, si ravvisasse la necessità di procedere alle emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «Fortuna in gioco» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 13.

Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 5 e 11, rispettivamente i biglietti ed i tagliandi vincenti, integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I suddetti biglietti e tagliandi potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a trasmetterli al suindicato ufficio premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 12, i tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali; le modalità di pagamento dei relativi premi, differiscono in relazione agli importi delle vincite e sono le seguenti.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, previa validazione del tagliando vincente, da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede alla validazione del tagliando, al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

I risultati dell'estrazione del 12 giugno 2008 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti 26 marzo 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 388

08A02226

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2008.

Revoca dei decreti del Ministro della salute del 16 ottobre 2003 e del 20 aprile 2006 di attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 — relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — e modifica dell'allegato al decreto del Ministro della salute del 20 aprile 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 1, lettera *b)*;

Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Vista la domanda dell'Industrias Quimicas del Vallés SA, depositata il 9 maggio 2003 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, con la quale è stato richiesto l'annullamento della sopra citata decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;

Vista l'ulteriore domanda dell'Industrias Quimicas del Vallés SA, depositata con atto separato il 9 maggio 2003 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado, con la quale è stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione medesima;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee n. C-365/03 P (R) del 21 ottobre 2003 che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 ottobre 2003 che invitava gli Stati membri a sospendere le procedure di attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 che ha sospeso il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della citata ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee n. C-365/03 P (R);

Vista la successiva sentenza del Tribunale di primo grado del 28 giugno 2005 che, nella causa T-158/03, ha respinto la citata domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA del 9 maggio 2003 per annullamento della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;

Visto il ricorso, causa C-326/05 P, depositato il 26 agosto 2005 dall'Industrias Quimicas del Vallés SA presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, con il quale sono stati richiesti:

a) l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado del 28 giugno 2005 e la sospensione dell'esecuzione degli effetti di detta sentenza;

b) l'accoglimento della domanda di annullamento della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;

c) il rinvio, in via subordinata, della causa al Tribunale di primo grado per una ulteriore decisione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee n. C-326/05 P-R del 15 dicembre 2005 che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado del 28 giugno 2005;

Viste le comunicazioni della Commissione europea del 27 dicembre 2005 e del 13 gennaio 2006 con cui, rispettivamente, gli Stati membri sono stati invitati ad attuare la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, revocando le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, e sono state fornite indicazioni relative ai tempi per effettuare le revoche delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ed alla durata del periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 aprile 2006 di modifica del decreto del Ministro della salute del 16 ottobre 2003 relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194, e alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Vista la comunicazione del 29 marzo 2007con cui la ditta Syngenta Crop Protection S.p.A. ha segnalato che nell'allegato al citato decreto del Ministro della salute del 20 aprile 2006 sono stati erroneamente riportati alcuni prodotti fitosanitari contenenti metalaxil per la quale l'impresa medesima aveva già precedentemente rinunciato alle relative registrazioni;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-326/05 del 18 luglio 2007 che, accogliendo il ricorso depositato il 26 agosto 2005 dall'In-

dustrias Quimicas del Vallés SA nella causa principale C-326/05 P, ha annullato la decisione della Commissione 2003/308/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1313/2007 della Commissione dell'8 novembre 2007 che, in applicazione della citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-326/05 del 18 luglio 2007, ha prolungato fino al 30 giugno 2010 il periodo transitorio, di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, concesso agli Stati membri per concedere, rinnovare o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil;

Considerato che, per effetto del citato regolamento (CE) n. 1313/2007 della Commissione dell'8 novembre 2007, gli Stati membri sono tenuti a riammettere sul mercato i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil precedentemente revocati e che, fino al 30 giugno 2010 potranno concedere, rinnovare o variare autorizzazioni di prodotti fitosanitari conteneti detta sostanza attiva;

Considerato che la decisione della Commissione 2003/308/CE era stata adottata sulla base del mancato invio da parte dell'Industrias Quimicas del Vallés SA di dati relativi alla sostanza attiva metalaxil entro le date stabilite dalla Commissione, e non perché l'impiego di detta sostanza attiva comportasse un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla riammissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil mediante la revoca dei decreti del Ministro della salute del 16 ottobre 2003 e del 20 aprile 2006;

Ritenuto, inoltre, che a seguito della citata comunicazione con cui la ditta Syngenta Crop Protection S.p.A. del 29 marzo 2007 è necessario modificare l'allegato al decreto del Ministro della salute del 20 aprile 2006 e che, pertanto, i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil da riammettere sul mercato sono quelli riportati nell'allegato al presente decreto

Considerato che detta riammissione riguarda anche prodotti fitosanitari contenenti metalaxil in associazione con altre sostanze attive che sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con direttive entrate in vigore successivamente al 15 dicembre 2005, data di emissione della citata ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee N. C-326/05 P-R;

Considerato, altresì, che per detti prodotti fitosanitari i titolari delle autorizzazioni dovranno comunque provvedere a rispondere alle disposizioni delle singole direttive di inclusione delle sostanze attive in miscela con il metalaxil, presentando:

a) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione per l'accesso al proprio fascicolo rilasciata dai titolari delle documentazioni, aventi i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto legislativo, sulla base delle quali la sostanza attiva è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE al termine della sua revisione comunitaria;

c) l'autorizzazione per l'accesso al proprio fascicolo rilasciata dai titolari delle documentazioni, aventi i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto legislativo, relative ad altre fonti della medesima sostanza attiva la cui equivalenza è già stata riconosciuta in conformità alla procedure comunitarie;

Ritenuto, pertanto, di dover concedere ai titolari di dette autorizzazioni un termine pari a sei mesi, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la presentazione della documentazione sopra descritta;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, con il quale è stata attuata la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, è revocato.

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 20 aprile 2006, con il quale sono stati modificati l'allegato e la data di decorrenza della revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil indicata nel decreto ministeriale 16 ottobre 2003, è revocato.

Art. 3.

1. L'allegato al decreto ministeriale 20 aprile 2006 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto sono riammessi in commercio.

Art. 5.

1. Ogni prodotto fitosanitario contenente metalaxil in associazione con altre sostanze attive che sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con direttive entrate in vigore successivamente al 15 dicembre 2005, è soggetto alle disposizioni delle singole direttive di inclusione delle sostanze attive in miscela con il metalaxil.

2. A tal fine, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 presentano, pena la revoca, al Ministero della salute, al più tardi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in alternativa:

a) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione per l'accesso al proprio fascicolo rilasciata dai titolari delle documentazioni, aventi i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto legislativo, sulla base delle quali la sostanza attiva è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE al termine della sua revisione comunitaria;

c) l'autorizzazione per l'accesso al proprio fascicolo rilasciata dai titolari delle documentazioni, aventi i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto legislativo, relative ad altre fonti della medesima sostanza attiva la cui equivalenza è già stata riconosciuta in conformità alla procedure comunitarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 285

Allegato: elenco dei prodotti contenenti metalaxyl precedentemente revocati ora riammessi in commercio per effetto del regolamento (CE) 1313/2007

N.	Numero registrazione	Data Registrazione	Nome Prodotto	Impresa
1	004798	05/06/82	EUCRITT COMBI	ISAGRO S.P.A.
2	004799	05/06/82	EUCRITT F	SIAPA S.R.L.
3	004800	05/06/82	EUCRITT 5 G	SIAPA S.R.L.
4	004865	19/06/82	EUCRITT	SIAPA S.R.L.
5	004949	15/10/82	RIDOMIL MULTI FW	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
6	006948	28/01/87	RELAX	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
7	008494	30/03/94	OXONIL R	OXON ITALIA S.P.A.
8	008518	07/07/94	MEXIL R FL	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
9	008584	03/12/94	RIDOMIL R LIQUIDO	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10	009317	01/09/97	MIXIDAN MZ	ISAGRO ITALIA S.R.L.
11	009741	07/09/98	METAMIX M WP	AGRIMIX S.R.L.
12	009742	07/09/98	METAMIX R LIQUIDO	AGRIMIX S.R.L.
13	009794	02/11/98	PLANET C	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.
14	009911	18/01/99	TECNOMETA M 8-64	TECNITERRA S.R.L.
15	010030	24/05/99	EUCRITT RAME	ISAGRO S.P.A.
16	010043	25/05/99	MIXIDAN R WG	ISAGRO S.P.A.
17	010113	27/07/99	MEXIL 5G	SCAM S.R.L.
18	010136	02/09/99	EUCRITT TRIPLO	SIAPA S.R.L.
19	010148	15/09/99	EUCRITT RAME WG	ISAGRO S.P.A.
20	010149	15/09/99	MIXIDAN R	ISAGRO S.P.A.
21	010174	11/10/99	KASKO MZ	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
22	010175	11/10/99	ARMETIL COMBRE SC	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
23	010272	10/01/00	AXYL M WG	NEW AGRI S.R.L.
24	010273	10/01/00	AXYL R WG	NEW AGRI S.R.L.
25	010576	06/09/00	SPORAMIL MZ	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
26	010658	29/12/00	KEEPER 8-64	DIACHEM S.P.A.
27	010701	15/02/01	CUMETA SC	DIACHEM S.P.A.
28	010766	23/03/01	REPLANET	TECOMAG S.R.L.
29	010806/PPO	11/04/01	ANTICRITTOGAMICO AE	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.
30	010946	05/06/01	ASTER MZ	AGROSOL S.R.L.
31	010985	12/07/01	MEVAXIL M	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
32	010986	12/07/01	KASKO R	SEPRAN S.A.S.
33	010989	12/07/01	MEVAXIL R	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
34	011024	25/09/01	SILVEISS 5G	SCAM S.R.L.

35	011041	11/10/01	FOLMAK COMBI	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
36	011138	08/01/02	MEVAXIL COMBI	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
37	011179	05/02/02	VOLLEY R	TECOMAG S.R.L.
38	011233	13/03/02	VOLLEY MZ	GEOFIN S.R.L.
39	011318	09/05/02	SPORAMIL R	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
40	011358	05/06/02	EUCRITT TRIPLO NC	SIAPA S.R.L.
41	011368	10/06/02	LARIEM-R WDG	AGRISYSTEM S.R.L.
42	011441	23/09/02	SPORAMIL COMBI	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
43	011488	22/10/02	TIXAL MZ	MANICA S.P.A.
44	012334	06/09/04	TIXAL R	MANICA S.P.A.
45	012565	30/06/05	TONIC 8-64	TERRANALISI S.R.L.
46	012730	15/06/05	BATER	TERRANALISI S.R.L.

08A02147

DECRETO 8 febbraio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vincare», registrato al n. 11948.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettature dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2003 dall'Impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede in Pos Cabai Office Park, Unit 13 - Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Verdi n. 12, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Vincare» contenente le sostanze attive benthiavalicarb isopropyl e folpet;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 relativo all'inclusione della sostanza attiva folpet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;

Vista la lettera con la quale la società Makhteshim Chemical Works Ltd., titolare del fascicolo valutato positivamente in sede comunitaria ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed avente, pertanto, i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995, ha concesso alla Irvita Plant Protection N.V. l'accesso ai dati contenuti in detto fascicolo, a supporto della domanda di registrazione del prodotto di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2007 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede in Pos Cabai Office Park, Unit 13 - Curacao (Antille Olandesi), rappresentanta in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Verdi n. 12 è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VINCARE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl in allegato I della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione.

Per la sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (*) (mg/kg)
Vite	uve: 0,2 vino: 0,2
Pomodoro	0,3

(*) Definizione del residuo: benthiavalicarb isopropyl.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g -250-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60 - Beer-Sheva 84100 - Israele.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11948.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VINCARE Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione

BENTIAVALICARB ISOPROPIL puro	g 1,75
FOLPET puro	g 50
Coformulanti e inerti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Irvita Plant Protection N.V.

Pos Cabai Office Park, Unit 13 CURACAO (Antille Olandesi)

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl,
Via G. Falcone, 13 -24126 Bergamo

Stabilimento di produzione: **Makhteshim Chemical Works Ltd.**
P.O.B. 60 - Beer-Sheva 84100 – Israele

CONTENUTO: g 250-500; Kg 1-5-10-20-25
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Bentiavalicarb isopropil 1,75% e Folpet 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

BENTIAVALICARB ISOPROPIL: —

FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntivite, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmie); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica

AVVERTENZA : Consultare un Centro Antiveleni.

VINCARE

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili per la lotta alla peronospora

CARATTERISTICHE

VINCARE è un fungicida anti-peronosporico ad azione preventiva, curativa ed antisporulante, dotato di notevole persistenza d'azione. VINCARE possiede attività translaminare e caratteristiche sistemiche acropete. Bentivalicarb isopropil appartiene ad una nuova famiglia chimica ed essendo dotato di un meccanismo d'azione innovativo, l'impiego di VINCARE è particolarmente indicato nei programmi di difesa attuati allo scopo di ridurre il rischio di insorgenza di ceppi dei patogeni controllati resistenti ai fungicidi.

Per la presenza di folpet, VINCARE esplica inoltre una significativa attività collaterale nei confronti della Botrite, quando impiegato durante la fioritura, ed una elevata attività di contenimento della Carie bianca. Su Pomodoro, inoltre, la presenza di folpet completa lo spettro d'azione su numerosi altri patogeni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 lt di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

VITE (UVA DA VINO):

Peronospora (*Plasmopara viticola*), Botrite (*Botrytis cinerea*): iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e continuare con un intervallo tra i trattamenti di 10-12 giorni, attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta della zona.

Dose: 160-200 g/hl

Questa dose è riferita a irroratrici a volume normale e per quantitativi di acqua pari a 1000 litri/ha. In caso di applicazioni con attrezzature a basso o ultra-basso volume, aumentare la concentrazione della soluzione in modo da garantire comunque la distribuzione di 1,6-2 kg/ha di prodotto.

Sono consentite al massimo 6 applicazione all'anno.

POMODORO (in pieno campo e in serra)

Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*), Cladosporiosi (*Cladisporium fulvum*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*) e Botrite (*Botrytis cinerea*): iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e continuare con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.

Dose: 1,8-2 kg/ha

Sono consentite al massimo 3 applicazioni all'anno.

Preparazione della soluzione di irrorazione: versare la dose prevista del prodotto nella botte parzialmente riempita d'acqua e, mantenendo la massa in agitazione, aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.

Avvertenze: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

Gli addetti al rientro devono essere muniti di tuta standard, guanti e stivali.

COMPATIBILITÀ

VINCARE è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Devono trascorrere almeno 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per le uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti e 7 giorni prima della raccolta su pomodoro.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Ed. NOV-07

08A02038

DECRETO 20 febbraio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kelion 50 WG», registrato al n. 12885.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2005 dall'impresa «Isagro S.p.a.», con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Kelion 50 WG» contenente la sostanza attiva orthosulfamuron;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 24 novembre 2006 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva orthosulfamuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio in data 31 gennaio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° febbraio 2008 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'Impresa «Isagro S.p.a.», con sede in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KELION 50 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva orthosulfamuron in allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Per la sostanza attiva orthosulfamuron sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui * (mg/kg)
Riso	0,03

* Definizione del residuo: orthosulfamuron

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 300.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa «Isagro S.p.a.» in Aprilia (Latina);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera «Schirm GmbH Division Sideco» - Lubeck (Germania);

confezionato presso lo stabilimento dell'impresa «Torre S.r.l.» in Torrenieri-Montalcino (Siena).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12885.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KELION® 50 WG
®Marchio ISAGRO
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro Fabbricato D, Ala 3 Via Caldera, 21 20153 MILANO MI

COMPOSIZIONE
Orthosulfamuron..................................g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100
Partita n°......
Contenuto netto: 300 g
Stabilimento di produzione: Schirm GmbH Division Sideco - Lübeck (Germania); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Stabilimento di confezionamento: Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (SI).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
KELION 50 WG è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento fogliare e parzialmente per via radicale. Il prodotto si impiega in post emergenza precoce delle infestanti.

Infestanti sensibili
Bolboschoenus (Scirpus) maritimus (Cipollino, Lisca marittima), *Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus* (Quadrettone, Lans) *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie) *Cyperus serotinus* (Zigolo tardivo), *Ammannia spp.* (Ammania), *Sagittaria sagittifolia* (Erba saetta), *Alisma plantago aquatica* (Cucchiaio, Mestolaccio comune, Plantaggine d'acqua), *Alisma lanceolata* (Cucchiaio stretto, Mestolaccio lanceolato), *Heteranthera spp.* (Eterantera), *Lindernia dubia* (Vandellia delle risaie), *Echinochloa crus-galli* (Giavone rosso, Pabbio)

Infestanti mediamente sensibili
Echinochloa erecta (Giavone bianco), *Echinochloa phyllopogon* (Giavone bianco peloso), Butomus umbellatus (Giunco fiorito).
Le infestanti a foglia larga sono ben controllate se KELION 50 WG è applicato entro le 2-4 foglie vere (entro le 2 foglie nel caso di *Heteranthera spp.*). Le ciperacee sono controllate tra 2 e 6 foglie. Il controllo di *Echinochloa crus-galli* è possibile se l'applicazione avviene entro 1-3 foglie.
KELION 50 WG non è residuale e quindi solo le infestanti presenti al momento dell'applicazione sono controllate efficacemente. Dopo l'applicazione le infestanti sensibili arrestano il loro sviluppo. I sintomi visibili appaino dopo 10-20 giorni (ingiallimenti, necrosi).
Se sono presenti solo infestanti sensibili una singola applicazione di KELION 50 WG è sufficiente. Se sono presenti infestanti mediamente sensibili o non sensibili è consigliata una strategia di diserbo che includa l'applicazione di altri erbicidi, in particolare ad attività graminicida.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Dose: 120-150 g/ha diluiti in 200-400 litri d'acqua. La dose inferiore è consigliata in caso di infestanti poco sviluppate o nel caso di miscela con prodotti aventi un spettro di efficacia sovrapponibile con KELION 50 WG.
Bagnante: l'aggiunta di un bagnante non ionico (BAGIR MAX) è suggerita alla dose di 1L/ha (0,5 L/ha con volumi si applicazione inferiori a 300 L/ha).
Volume di applicazione: si consiglia un volume di 200-400L/ha. La barra deve essere munita di ugelli a ventaglio. La pressione di applicazione indicata è di 1-2 atm (medio-bassa).
Momento di applicazione: KELION 50 WG si applica alla emissione della terza foglia del riso e fino ad accestimento. E' importante applicare KELION 50 WG su piantine di riso ben radicate. Per questo motivo si consiglia l'applicazione dopo l'asciutta di radicazione. Nel caso di riso seminato in asciutta KELION 50 WG si applica 1-2 giorni prima della sommersione. Una ridotta umidità relativa al trattamento e una carente gestione dell'acqua possono determinare una riduzione dell'efficacia di KELION 50 WG.
Gestione dell'acqua: KELION 50 WG si applica su terreno drenato, con "acqua nei solchi". La presenza di un leggero strato di acqua, 2-3 cm non influisce negativamente sulla azione di KELION 50 WG se dopo l'applicazione l'acqua è mantenuta ferma per 2-3 giorni. Se applicato con livelli d'acqua maggiori la camera deve restare chiusa e l'acqua ferma per 5-6 giorni. In tali condizioni però l'efficacia del trattamento può essere ridotta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Porre la quantità necessaria di KELION 50 WG nella botte riempita per 1/2, 2/3 mantenendo l'agitatore in funzione (<ins>KELION 50 WG non deve essere disperso in ridotti volumi d'acqua</ins>). Portare a volume la botte. Il bagnante deve essere aggiunto dopo KELION 50 WG. La miscela deve essere preparata appena prima dell'applicazione.
Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

COMPATIBILITÀ
KELION 50 WG è compatibile con altri erbicidi riso ma una prova di compatibilità prima della miscelazione nella botte è suggerita. Non miscelare con bagnanti siliconici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Alte temperature prima, durante o dopo l'applicazione potrebbero provocare sintomi temporanei di clorosi o riduzione della taglia. I sintomi sono sempre temporanei e non influiscono sulla resa finale del riso. L'applicazione con piantine di riso ben radicate riduce i fenomeni di iniziale fitotossicità.

PER PROTEGGERE LE PIANTE NON BERSAGLIO RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 5 METRI DALLE ZONE NON COLTIVATE.

ROTAZIONI COLTURALI E GESTIONE DELLE RESISTENZE: la rotazione di KELION 50 WG (solfunilurea) con erbicidi aventi un diverso modo d'azione è consigliata così come una rotazione colturale.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

08A02133

DECRETO 7 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza carbendazim, revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/135/CE dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva carbendazim;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

c) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nella parte A dell'allegato al presente decreto;

d) l'impegno a presentare, entro il 1° gennaio 2008, la documentazione di allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, relativa al prodotto che si intende sostenere;

e) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del carbendazim;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato che — avendo il citato decreto 21 febbraio 2005 concesso alle imprese titolari un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle scorte allora giacenti in commercio — non esistono attualmente sul mercato confezioni di tali prodotti;

Considerato altresì che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/135/CE la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n. DGSAN/7/3623/P a comunicare alle imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalità e le procedure di attuazione con particolare riguardo al periodo di smaltimento delle scorte;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° novembre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e a provvedere al ritiro delle confezioni eventualmente ancora giacenti sul mercato.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI CARBENDAZIM, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 17 OTTOBRE 2007.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011129	Carbenflow	18/12/2001	Agroser S.r.l.
2.	011920	Afungim	19/12/2003	Chemia S.p.a.
3.	010959	Goldazim 500 SC	18/06/2001	Chimac-Agriphar S.A.
4.	010954	Ranger	05/06/2001	Diachem S.p.a.
5.	007794	Benzim	22/05/1989	Scam S.p.a.
6.	009245	Carbezim 80 WG	12/06/1997	Siapa S.r.l.
7.	004316	Policritt	16/04/1981	Siapa S.r.l.
8.	007329	Policritt Flow	16/12/1987	Siapa S.r.l.
9.	008347	Policritt WDG	14/07/1993	Siapa S.r.l.
10.	010601	Shincar	09/10/2000	Sinon EU Corporation

08A02141

DECRETO 14 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Mitica», in Fonni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Mitica» di Fonni (Nuoro) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Mitica» di Fonni (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 14 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02098

DECRETO 14 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Grazia», in Corigliano d'Otranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Grazia» di Corigliano d'Otranto (Lecce) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Grazia» di Corigliano d'Otranto (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 14 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02099

DECRETO 14 marzo 2008.

Sospensione della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Aemilia» e «Madonna della Mercede», in Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare dei riconoscimenti delle acque minerali «Aemilia» e «Madonna della Mercede» di Medesano (Parma) non è pervenuta alcuna certificazione delle acque, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Aemilia» e «Madonna della Mercede» di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 14 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02110

DECRETO 14 marzo 2008.

Sospensione della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Coralba» e «Font dei Signuri», in San Damiano Macra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare dei riconoscimenti delle acque minerali «Coralba» e «Font dei Signuri» di San Damiano Macra (Cuneo) non è pervenuta alcuna certificazione delle acque, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Coralba» e «Font dei Signuri» di San Damiano Macra (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 14 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02111

DECRETO 14 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Il Bric», in Rorà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Il Bric» di Rorà (Torino) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Il Bric» di Rorà (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 14 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02112

DECRETO 17 marzo 2008.

Non iscrizione della sostanza attiva metomil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/628/CE del 19 settembre 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione della sostanza attiva sono emerse preoccupazioni sotto il profilo tossicologico e preoccupazioni riguardanti l'esposizione dell'operatore e degli astanti;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che la sostanza attiva non soddisfa, nelle condizioni d'impiego proposte, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/628/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;

Considerato che la decisione della Commissione 2007/628/CE di non inclusione della sostanza attiva metomil, non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metomil autorizzata in Italia;

Considerato che, per l'eliminazione, l'immagazzinamento, la commercializzazione l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metomil deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva metomil non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metomil in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/628/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti metomil, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 19 marzo 2008.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, è concessa fino al 19 marzo 2009.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA METOMIL

Impresa	Nome prodotto	N. di reg.	Data di registrazione
Aako B.V.	AKOMYL 25 WP	12640	18/12/2006
Agrowin Biosciences S.r.l.	BLICK	11109	06/12/2001
Basf Italia S.p.A.	NUDRIN 20 EC	6667	08/04/1986
Bayer Cropscience S.r.l.	PICADOR L	7725	17/02/1989
Cerexagri Italia S.r.l.	METOVER	9641	14/05/1998
Chemia S.p.a.	METOMILO	9254	12/06/1997
Commercial Quimica Massò	MASSOMIL 20 LS	11440	23/09/2002
Diachem S.p.a.	MEMILENE L	8653	31/01/1995
Diachem S.p.a.	TOMIL 200	10457	19/04/2000
Diachem S.p.a.	VAMILO	11312	09/05/2002
Dow Agrosciences Italia S.r.l.	SANOMYL	9255	12/06/1997
Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	GOTICO	12968	09/01/2006
Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	LANNATE 25	1204	03/08/1973
Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	LANNATE MF	1100	28/06/1973
Emme Italia S.r.l.	ENOLAN	5018	05/11/1982
Isagro Italia S.r.l.	METOMIL CAFFARO FLOW	7086	26/05/1987
Isagro S.p.a.	METOMIL ISAGRO	5724	02/02/1984
Makhteshim Agan Italia S.r.l.	METOMATE	5015	23/10/1982
Makhteshim Chemical Works Ltd	KHEMET	10022	20/04/1999
Makhteshim Chemical Works Ltd	MAC 19 L	9173	17/03/1997
Makhteshim Chemical Works Ltd	METOMEX 20 LS	9653	14/05/1998
Makhteshim Chemical Works Ltd	METOMIL LS	11025	25/09/2001
Makhteshim Chemical Works Ltd	METOSIP L	10597	06/09/2000
Makhteshim Chemical Works Ltd	TRIPUDIO	12441	24/01/2005

Impresa	Nome prodotto	N. di reg.	Data di registrazione
Makhteshim Chemical Works Ltd	TRIPUDIO MF	12109	17/02/2004
New Agri S.r.l.	INCIDE	13569	12/06/2007
Nufarm Italia S.r.l.	STYMIL PB 25	5824	27/03/1984
Scam S.p.a.	RESTOSAN	7261	26/11/1987
Siapa S.r.l.	ENTOMIL	4908	28/09/1982
Sipcam S.p.a.	METOSIP	5129	22/12/1982
Sivam S.p.a.	NOC	6815	29/10/1986
Sivam S.p.a.	NOC WP	9319	01/09/1997
Socoa Trading S.r.l.	TOMYL-L	9912	19/01/1999
Tecniterra S.r.l.	TECNOMIL	9990	17/03/1999
Terranalisi S.r.l.	METOM L	7136	24/06/1987
Terranalisi S.r.l.	METOM VERDE	10222	09/12/1999

08A02101

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2008.

Recepimento della decisione della Commissione U.E. n. 2007/842/CE del 6 dicembre 2007, concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 25 gennaio 2007, n. 31603, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2007, concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto;

Vista la decisione della Commissione n. 2007/842/CE del 6 dicembre 2007 recante modifica della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 gennaio 2008;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2007 è così di seguito modificato:

a) all'art. 1, paragrafo 3, il periodo «2006/2007» è sostituito dal periodo «2007/2008»;

b) all'art. 3, paragrafo 2, lettera *c)* il periodo «2006/2007» è sostituito dal periodo «2007/2008»;

c) all'art. 3, paragrafo 4, lettera *j)* la data «1° gennaio 2007» è sostituita dalla data «1° gennaio 2008»;

d) all'art. 7, paragrafo 1 la data «31 luglio 2007» è sostituita dalla data «31 luglio 2008».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 175

ALLEGATO

Summary table: Technical report on import inspections carried out on Egyptian potatoes in 2007-2008 (Commission Decision 2004/4/EC)

Importing Member State: ____________

PFA of origin	Basin number	Name of vessel	Tonnage		Phyto number(s)	Visual inspections				Sampling for latency testing			
			imported	rejected		No. of samples	No. of suspect samples	No. of IF-positives	No. of confirmed infections	No. of samples	No. of samples with symptoms	No. of IF-positives	No. of confirmed infections
Total					———								

08A02103

DECRETO 28 gennaio 2008.

Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*). Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*)»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la direttiva della Commissione 2006/56/CE del 12 giugno 2006, che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione 2006/56/CE del 12 giugno 2006 sopracitata e di predisporre un testo coordinato con la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 novembre 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2006/56/CE della Commissione del 12 giugno 2006, che modifica la direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.

2. Il presente decreto stabilisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta obbligatoria contro l'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*, agente del marciume anulare della patata.

3. La lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus* (d'ora in avanti indicato come organismo nocivo), consiste nell'attuazione di interventi atti a:

a) localizzare l'organismo nocivo;

b) prevenire la comparsa e la disseminazione dell'organismo nocivo;

c) impedire la diffusione ed adottare idonee misure di eradicazione dell'organismo nocivo.

Art. 2.

Monitoraggio ufficiale

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza dell'organismo nocivo su tuberi e, se del caso, su piante di patata (*Solanum tuberosum* L.). nel corso degli accertamenti si prelevano campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata destinati ad altri usi, preferibilmente da partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di laboratorio utilizzando il metodo di cui all'allegato I, per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso, possono inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva.

2. Nel caso di piante, gli accertamenti di cui al comma precedente devono essere effettuati con metodi idonei e i campioni devono essere sottoposti alle opportune prove ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale.

3. Il servizio fitosanitario centrale definisce le modalità di campionamento in base a fondati principi scientifici e statistici e ai dati biologici relativi all'organismo nocivo, tenendo conto altresì dei sistemi regionali di produzione delle patate.

4. Il numero dei campionamenti effettuati e i risultati di detti accertamenti devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro la fine di ogni anno solare.

Art. 3.

Denuncia obbligatoria

1. Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della presenza dell'organismo nocivo, ne dà comunicazione immediata al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che informa prontamente il servizio fitosanitario centrale.

Art. 4.

Casi sospetti

In caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede a effettuare prove di laboratorio ufficiali utilizzando il metodo di cui all'allegato I e secondo quanto disposto nell'allegato II, punto 1, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato II, punto 2.

2. Per i casi sospetti di cui al primo comma, nei quali siano stati individuati sintomi visivi della malattia,

oppure sia risultata positiva una prova di immunofluorescenza quale specificata nell'allegato I, o un'altra prova idonea, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in attesa dei risultati delle analisi:

a) vietano il movimento di tutte le partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che non avvenga sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali stessi e purché sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione dell'organismo nocivo;

b) svolgono indagini per risalire all'origine della sospetta presenza;

c) adottano altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare il controllo ufficiale del trasporto di tutti gli altri tuberi o piante che coinvolgono qualsiasi impianto associato alla manifestazione sospetta.

Art. 5.

Casi accertati

1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione di tuberi, piante o parti di piante, i servizi fitosanitari regionali sulla base di fondati principi scientifici, dei dati biologici relativi all'organismo nocivo e dei sistemi particolari di produzione, lavorazione e commercializzazione regionali:

a) dichiarano contaminati i tuberi o le piante, una spedizione o una partita, i macchinari, i mezzi di trasporto, il magazzino o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui è stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l'appezzamento o gli appezzamenti dove sono stati raccolti i tuberi o le piante;

b) determinano, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 1, l'entità della contaminazione probabile avvenuta tramite contatto prima o dopo la raccolta o attraverso un nesso tra il ciclo produttivo e la contaminazione dichiarata;

c) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui alla lettera *a)*, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui alla lettera *b)* e alla potenziale disseminazione dell'organismo nocivo, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 2.

Art. 6.

Prove di laboratorio

1. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che, se dei tuberi o delle piante sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere *a)* e *b)*, le prove di cui all'art. 4, primo comma, vanno effettuate anche su scorte di patate che hanno una relazione clonale con quelle contaminate.

2. Le prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l'origine probabile dell'infezione e l'entità della contaminazione, preferibilmente secondo il grado di rischio.

3. Una volta effettuate le prove si procede, se del caso, a una nuova dichiarazione di contaminazione, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile e alla delimitazione di una zona, ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Interventi fitosanitari

1. I servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora di tuberi o piante:

a) dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere *a)* e *b)*, e dispongono che essi, sotto il loro controllo, siano distrutti o siano altrimenti eliminati nel quadro di interventi sotto controllo ufficiale, secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, sempre che sia stata accertata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo;

b) ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere *a)* e *b)*, e, fermo restando i risultati delle prove di cui all'art. 6, per le scorte di piante in relazione clonale, provvedono affinché, sotto il loro controllo, detti tuberi o piante siano destinati a un'utilizzazione idonea o vengano eliminati secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 2, in condizioni tali da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo.

2. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i mezzi di trasporto, il magazzino o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo alinea, o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo alinea, siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati secondo metodi adeguati di cui all'allegato IV, punto 3. Dopo la disinfezione, gli oggetti suindicati non sono più considerati contaminati.

3. Fatte salve le misure messe in atto a norma del primo e secondo comma del presente articolo, i servizi fitosanitari regionali prescrivono una serie di interventi, così come specificati nell'allegato IV, punto 4, da attuare nella zona delimitata ai sensi dell'art. 5.

Art. 8.

Interventi su tuberi seme di patata

1. I tuberi seme di patata devono essere conformi ai requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e derivare direttamente da materiali ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato nel quale sono risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o eseguite sotto il controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I.

2. Dette prove sono eseguite:

a) sulle piante del materiale clonale di partenza, qualora la contaminazione colpisca una produzione di tuberi seme di patata;

b) sulle piante del materiale clonale di partenza o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o degli stadi anteriori, negli altri casi.

Art. 9.

Divieti

1. È vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo.

Art. 10.

Deroghe

1. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, può autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

Art. 11.

Interventi supplementari

1. A salvaguardia delle produzioni i Servizi fitosanitari regionali possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Le misure addizionali previste dal primo comma possono comprendere anche l'obbligo di messa a dimora dei soli tuberi-seme di patate ufficialmente certificati o ufficialmente controllati per l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Ciò si applica in particolare qualora gli agricoltori siano autorizzati ad utilizzare, nella loro azienda, tuberi seme di patate ottenute dal loro proprio raccolto e quando siano messi a dimora tuberi seme di produzione propria.

3. Le misure adottate ai sensi dei commi precedenti sono comunicate agli altri servizi fitosanitari regionali e al servizio fitosanitario centrale, che provvederà ad informare la Commissione UE.

Art. 12.

Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Il decreto 31 gennaio 1996, citato nelle premesse, è abrogato.

2. È abrogata altresì ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 173

08A02040

DECRETO 28 gennaio 2008.

Attuazione della decisione della Commissione U.E. n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

Vista la decisione della Commissione n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007 relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata;

Considerata la necessità di attuare la decisione della Commissione n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 2 e 3 ottobre 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Scopi generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio nazionale del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, in appresso denominato «l'organismo».

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente decreto per «vegetali specificati» si intendono i vegetali e parti di vegetali del genere *Brugmansia* Pers. *spp.* e della specie *Solanum jasminoides* Paxton, ed i loro semi, destinati alla piantagione.

Art. 3.

Importazione dei vegetali specificati

1. I vegetali specificati provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nel territorio comunitario nel caso in cui:

a) soddisfino i requisiti fissati nel punto 1 dell'allegato;

e

b) siano ispezionati e analizzati dal Servizio Fitosanitario competente per il punto d'entrata per la presenza dell'organismo, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo n. 214/2005

Art. 4.

Trasporto dei vegetali specificati all'interno del territorio nazionale

1. I vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, escluse piccole quantità usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale, purché non esistano rischi di diffusione dell'organismo nocivo, possono essere trasportati all'interno del territorio comunitario solo se accompagnati da un passaporto delle piante conformemente al decreto legislativo n. 214/2005 e se rispondenti ai requisiti fissati nel punto 2 dell'allegato.

Art. 5.

Indagini e notifiche

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente controlli ufficiali per verificare la presenza dell'organismo nei territori di propria competenza. I risultati di tali controlli sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

2. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la presenza dell'organismo, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

3. Chiunque sospetti o accerti la presenza dell'organismo è obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 171

ALLEGATO

PROVVEDIMENTI SUPPLEMENTARI

1. PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE.

Fatto salvo il punto 13 della parte A dell'allegato III alla direttiva 2000/29/CE, i vegetali specificati originarie di paesi terzi saranno accompagnati dal certificato di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii) di tale direttiva che, alla rubrica «dichiarazione supplementare», attesti che i vegetali specificati provengono e sono state coltivate ininterrottamente in un luogo di produzione tra quelli definiti dalla Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO (di seguito «luogo di produzione"), registrato e sorvegliato dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine,

a) in paesi in cui il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata è assente; o

b) in una zona definita dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine ai sensi delle ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure

c) in cui tutti i lotti dei vegetali specificati siano stati controllati e trovati esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto; oppure

d) in cui tutte le piante madri associate dei vegetali specificati sono stati controllati e trovati esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto dei vegetali specificati. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e i vegetali specificati resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata prima del trasporto.

2. CONDIZIONI PER IL TRASPORTO.

Tutti i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità ai sensi dell'art. 1 della presente decisione, escluse piccole quantità di vegetali usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione dell'organismo nocivo, possono essere trasportati all'interno della Comunità solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario preparato e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e se sono stati coltivati ininterrottamente o a partire dalla loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione:

a) in uno Stato membro in cui il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata è assente; o

b) in una zona definita dall'ente ufficialmente responsabile in uno Stato membro ai sensi delle pertinenti ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi; oppure

c) in cui tutti i lotti dei vegetali specificati siano stati controllati e trovati esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto; oppure

d) in cui tutte le piante madri associate dei vegetali specificati sono state controllate e trovate esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto dei vegetali specificati. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e i vegetali specificati resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata prima del trasporto.

08A02102

DECRETO 26 febbraio 2008.

Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto 31 gennaio 2008, n. 1229, concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione» in ordine alla stipula e al deposito dei contratti di trasformazione del pomodoro per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, con i quali si dispone che i contratti di trasformazione conclusi fra una organizzazione di produttori o gruppo di produttori, debitamente riconosciuti, ed un primo trasformatore, devono essere stipulati entro il 28 febbraio di ciascun anno e fatti pervenire all'organismo pagatore il 15 marzo di ciascun anno;

Considerate le decisioni assunte dalla commissione politiche agricole della conferenza delle regioni e delle province autonome e dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura in data 21 febbraio 2008, in ordine all'esigenza di prorogare, per l'anno in corso, i termini per la stipula e il deposito dei contratti di trasformazione del pomodoro da industria rispettivamente dal 28 febbraio al 15 marzo e dal 15 marzo al 31 marzo;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza alla necessaria proroga per il solo anno 2008 dei termini indicati nel decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229.

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio 2008 indicato al comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, richiamato nelle premesse, è prorogato al 15 marzo 2008.

Art. 2.

Il termine del 15 marzo 2008, indicato al comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, richiamato nelle premesse, è prorogato al 31 marzo 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 227

08A02106

DECRETO 27 febbraio 2008.

Modifica dell'articolo 4 del decreto 22 ottobre 2007, n. 1540, concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione» in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione, ed in particolare l'art. 4, con il quale si dispone che le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'Agea entro il 31 gennaio 2008;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1232, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, recante modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione» in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, che ha prorogato al 29 febbraio 2008 il termine in questione.

Considerato che il rispetto del nuovo termine non consentirebbe il puntuale e regolare svolgimento degli adempimenti previsti da parte dei produttori interessati alla prima attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine di comunicazione all'Agea della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 29 febbraio 2008, indicato nell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540, come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1232, è prorogato al 31 marzo 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 228

08A02104

DECRETO 29 febbraio 2008.

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-*ter*, con l'art. 110-*unvicies*, con l'art. 110-*duovicies*;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale è stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pere, di pesche e di prugne d'ente consegnate per la trasformazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della commissione del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2007 del 20 dicembre 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 del 20 dicembre 2007 ;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, recante disciplina del regime di condizionalità della PAC, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;

Visto il decreto ministeriale n. 1537 del 22 ottobre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1539 del 22 ottobre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'ente destinate alla trasformazione;

Considerato che con i richiamati decreti ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007 è stato disposto di applicare per le pere, per le pesche e per le prugne d'ente consegnate per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 100% della componente del massimale nazionale corrispondente, nonché, per le prugne d'ente e per gli anni 2011 e 2012 un importo pari al 75% della medesima componente;

Considerato che, in attuazione dell'art. 110-*duovicies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i richiamati decreti ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007 dispongono altresì di limitare l'eroga-

zione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori di pere, di pesche e di prugne d'ente consegnate per la trasformazione associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento;

Ritenuto che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e che appare opportuno affidare alle stesse un ruolo esclusivo nella gestione della contrattazione, ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;

Considerato che l'art. 110-*duovicies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente inoltre agli Stati membri la possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori;

Ritenuto di subordinare la concessione dell'aiuto, all'impegno di consegnare ai primi trasformatori una produzione non inferiore ad una determinata quantità minima per le pere e per le pesche, nonché per le prugne d'ente;

Ritenuto di dover prevedere, in caso di consegne inferiori alla quantità minima per le pere e per le pesche o per le prugne d'ente, una proporzionale riduzione delle superfici ammesse all'aiuto;

Ritenuta la necessità di definire l'ammontare degli importi degli aiuti indicativi per le pere, per le pesche e per le prugne d'ente per il 2008, nonché di emanare le disposizioni necessarie all'applicazione delle richiamate norme comunitarie ;

Sancita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 febbraio 2008 ;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Per gli scopi del presente decreto si intende per :

a) «richiedente»: ogni agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 con l'obiettivo di produrre pere, pesche e prugne d'ente consegnate per la trasformazione;

b) «aiuto»: il pagamento transitorio per le superfici coltivate a pere, a pesche e a prugne d'ente consegnate per la trasformazione, previsto dagli articoli 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) «primo trasformatore»: ogni utilizzatore delle pere e pesche e delle prugne d'ente consegnate per la trasformazione di cui agli articoli 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o più dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996;

d) «organizzazione di produttori»: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformità con l'art. 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento;

e) «pere, pesche e prugne d'ente»: le varietà di pere, le pesche e le prugne d'ente essiccate che erano ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996 e consegnate per la trasformazione al fine di ottenere uno o più dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 2201/1996, come definiti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 ;

f) «consegna»: ogni operazione che comporti la fornitura di pere, di pesche e di prugne d'ente ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento;

g) «Agea»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

h) «organismo pagatore»: l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali, competente in base alla sede legale o alla residenza dei produttori;

i) «regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio.

Art. 2.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. L'aiuto di cui agli articoli 68-*ter* paragrafo 2, 110-*unvicies* e 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, come previsto dai decreti ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007, è concesso a favore degli agricoltori che producono pere, pesche e prugne d'ente, nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1973/2004 e n. 796/2004.

2. In particolare, l'aiuto è corrisposto ai produttori di pere, di pesche e di prugne d'ente:

a) che risultino associati per l'anno in questione ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento e che si impegnino a consegnare una quantità di prodotto che non può essere inferiore a 25 tonnellate per ettaro di superficie di pere destinate alla trasformazione o a 24 tonnellate per ettaro di superficie di pesche destinate alla trasformazione, mentre per le prugne d'ente detto quantitativo non può comunque essere inferiore a 1,5 tonnellate per ettaro di prugne essiccate;

b) le cui superfici agricole, destinate alla produzione di pere o di pesche o di prugne d'ente, abbiano una dimensione complessiva per ciascun prodotto di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento per ciascun prodotto superiore a 500 metri quadri, nonché siano interamente piantate e in produzione e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione;

c) che hanno concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto *a)*, un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione di pere o di pesche o di prugne d'ente prodotte sulle superfici oggetto di contratto;

d) il cui contratto o impegno di conferimento contengono gli elementi indicati nell'art. 6 del presente decreto;

e) la cui produzione è consegnata, per il tramite di una organizzazione di cui al punto *a)*, al primo trasformatore con il quale è stato concluso il contratto o impegno di conferimento.

3. I richiedenti sono tenuti al rispetto dei criteri di condizionalità, fissati con decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modificazioni, pena la riduzione o l'esclusione dall'aiuto ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art. 3.

Accreditamento dei primi trasformatori e revoca

1. I primi trasformatori di pere, di pesche e di prugne d'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 171-*quinques ter* del regolamento (CE) n. 1973/2004, sono accreditati dall'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, secondo i requisiti, le modalità e le procedure definiti dall'Agea in attuazione del citato articolo. L'accreditamento è revocato dal medesimo organismo pagatore nel caso in cui non ricorrano uno o più requisiti per l'autorizzazione, secondo le modalità e le procedure definite dalla medesima Agea.

2. I primi trasformatori di pere e di pesche riconosciuti e in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996 o, nel caso delle prugne d'ente, iscritti nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale, si intendono accreditati anche ai sensi del presente decreto .

3. L'Agea, nel rispetto dell'art. 171-*quinques ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004 rende disponibile e pubblico, entro il 31 maggio di ciascun anno, l'elenco dei primi trasformatori di pere, di pesche e di prugne d'ente accreditati. Per i nuovi accreditamenti conseguenti a riconversione di impianti, l'Agea può, secondo le modalità e le procedure definite dalla medesima Agea, integrare tale elenco oltre la data sopra indicata.

Art. 4.

Organizzazioni di produttori e gruppi di produttori

1. Le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori di cui all'art. 171-*quinques* del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciuti dalle regioni ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007.

2. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori già riconosciute al 1° gennaio 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996, si considerano riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007.

3. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Art. 5.

Fissazione del livello dell'aiuto

1. Entro il 15 marzo dell'anno rispetto al quale l'aiuto è richiesto e ai sensi dell'art. 171-*quinques quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, è fissato con decreto ministeriale l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pere o a pesche o a prugne d'ente. Per il 2008 l'importo è fissato in 2.200,00 euro/ha per le pere, in 800,00 euro/ha per le pesche e in 2.000,00 euro/ha per le prugne d'ente.

2. Gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171-*quinques quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 6.

Contratto o impegno di conferimento

1. Un contratto, concluso fra una organizzazione di produttori che rappresenta l'agricoltore ed un primo trasformatore, è stipulato entro il 20 luglio di ciascun anno per le pesche, per le pere e per le prugne d'ente. Qualora l'organizzazione di produttori agisca anche come primo trasformatore in luogo del contratto è stipulato un impegno di conferimento. Ciascuna organizzazione di produttori può stipulare un solo contratto per prodotto con ciascun primo trasformatore.

2. I contratti e gli impegni di conferimento, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, devono pervenire all'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori entro il 31 luglio per le pesche, per le pere per le prugne d'ente e, comunque, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle rispettive consegne. Le modalità di trasmissione e di validazione dei contratti e degli impegni di conferimento sono definite dall'Agea.

3. I contratti e gli impegni di conferimento, redatti su appositi modelli predisposti dall'organismo pagatore competente sulla base delle istruzioni emanate dall'Agea, devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) le parti contraenti;

b) la specie, la varietà, qualora richiesta, e le superfici investite a pere o a pesche o a prugne d'ente;

c) la quantità di materia prima prevista per la trasformazione;

d) le condizioni applicabili alla consegna e, comunque, il prezzo e i termini di pagamento;

e) l'elenco completo dei produttori richiedenti, riferiti ai contratti e agli impegni di conferimento, con relativi nomi cognomi ed indirizzi;

f) la specie, la varietà, qualora richiesta e la superficie di ciascun produttore investita a pere o a pesche o a prugne d'ente;

g) la quantità prevista di pere o di pesche o di prugne d'ente che sarà oggetto della consegna per la trasformazione da parte di ciascun produttore;

h) i tipi di prodotti finiti che saranno ottenuti dalla trasformazione.

Art. 7.

Domanda di aiuto transitorio per superficie

1. La domanda di aiuto è presentata dal richiedente, entro il 15 maggio di ciascun anno, all'organismo pagatore competente, secondo le istruzioni emanate dall'Agea relativamente alla domanda unica di pagamento.

2. L'organismo pagatore definirà, sulla base di criteri generali individuati dall'Agea, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 796/04.

3. Le superfici dichiarate in domanda di aiuto non potranno risultare superiori a quelle indicate nei contratti per ciascun produttore.

Art. 8.

Determinazione delle superfici ammissibili all'aiuto

1. L'organizzazione dei produttori, ultimata la fase di raccolta e comunque entro il 15 ottobre di ciascun anno per le prugne d'ente, il 31 ottobre di ciascun anno per le pesche e entro il 1° dicembre di ciascun anno per le pere, comunica per singolo produttore richiedente, all'organismo pagatore competente, in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori e secondo le modalità definite dall'Agea, le quantità di pere o di pesche o di prugne d'ente consegnate ai primi trasformatori contraenti e le corrispondenti superfici investite.

2. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, qualora la quantità di pere o di pesche consegnata dal singolo produttore richiedente ai primi trasformatori, risulti, in base al comma 1, inferiore a 25 tonnellate per ettaro per le pere o a 24 tonnellate per ettaro per le pesche, la superficie ammessa all'aiuto è determinata applicando un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo consegnato per ettaro per i suddetti quantitativi minimi stabiliti.

3. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, qualora la quantità di prugne d'ente consegnata dal singolo produttore richiedente ai primi trasformatori, risulti, in base al comma 1, inferiore a 1,5 tonnellate per ettaro, la superficie ammessa all'aiuto è determinata applicando un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo consegnato per ettaro per il quantitativo minimo, stabilito in 1,5 tonnellate per ettaro di prugne essiccate.

Art. 9.

Caratteristiche qualitative della materia prima e dei prodotti finiti

Le modalità relative al rispetto delle caratteristiche qualitative della materia prima consegnata al primo trasformatore e dei prodotti finiti ottenuti dallo stesso e le conseguenti procedure di controllo sono definite dall'Agea in attuazione dell'art. 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e dell'art. 152, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007.

Art. 10.

Controlli e sanzioni

1. L'Agea dispone in ordine alle attività di controllo finalizzate a verificare la consistenza delle superfici investite e le quantità di prodotto consegnate ed effettivamente trasformate.

2. L'Agea disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni a carico del primo trasformatore di cui all'art. 171-*quinques ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.

3. Nel caso in cui l'organizzazione dei produttori non si conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali è revocato il relativo riconoscimento da parte della regione.

Art. 11.

Disposizioni finali

Le procedure di attuazione del presente decreto sono definite dall'AGEA.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 229

08A02105

DECRETO 12 marzo 2008.

Iscrizione della varietà di patata «Chopin» al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di patata indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «VZF 96-87» a «Chopin»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
9779	Chopin	H.Z.P.C. Holland B.V. - NL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02096

DECRETO 12 marzo 2008.

Iscrizione della varietà di lino «Antello» al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di lino indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «Altamurano» a «Antello»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Lino

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
10990	Antello	Martimucci Francesco Altamura (Bari)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02097

DECRETO 17 marzo 2008.

Disposizioni inerenti la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2007/2008 di cui al regolamento CE n. 1493/99.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione UE a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 968/2007 della Commissione del 17 agosto 2007, relativo al contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2007/2008;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007 che fissa, per la campagna 2007/2008, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio;

Visto il decreto del 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire un'analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 101,107 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007;

Considerata l'opportunità di procedere al riparto di dette risorse per il 50% sulla base del parametro storico della superficie vitata complessiva, così come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 2005, e per il rimanente 50% sulla base di un parametro di efficienza calcolato sullo scostamento tra «numero di ettari ristrutturati» ed «numero di ettari assegnati» nel periodo 2004/2007;

Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfetari, all'interno del territorio di competenza, per permettere ai produttori di beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili, rispettivamente nelle regioni appartenenti all'obiettivo competitività e nelle regioni appartenenti all'obiettivo convergenza, definite dal richiamato regolamento CE n. 1083/2006;

Tenuto conto che il predetto regolamento CE n. 968/2007 della Commissione limita l'applicazione del maggior contributo nei limiti del 75% dei costi ammissibili alle sole regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;

Considerato necessario assicurare la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 5 del citato regolamento CE n. 1227/2000;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere una rimodulazione delle disponibilità finanziarie e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;

Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2007/2008, è necessario autorizzare le regioni e province autonome a presentare elenchi di liquidazione aggiuntivi, nell'ordine del 20% delle rispettive assegnazioni, a titolo di «overbooking»;

Considerato che l'entità di detto «overbooking» potrà essere rivista, qualora se ne ravvisi la necessità ed in base alle previsioni di spesa che dovranno essere aggiornate e verificate in prossimità della data fissata da AGEA coordinamento per la trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

Considerato che le risorse finanziarie oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2007-2008 devono essere obbligatoriamente utilizzate entro la data del 30 giugno 2008 e che, pertanto, è necessario procedere al riparto dei fondi assegnati;

Considerato che la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 28 febbraio 2008, ha espresso la prevista intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2007-2008;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2007/2008, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato 1.

Art. 2.

Qualora, per la campagna 2007/2008, le spese sostenute e da sostenere e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, si discostino dall'ammontare delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entità dei fabbisogni manifestati, sulla base delle previsioni trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro e non oltre il 31 marzo 2008.

Art. 3.

1. Per la sola campagna 2007/2008 è autorizzata la trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e province autonome, nei limiti del 20% della quota rispettivamente assegnata, come indicato in allegato 2, nel rispetto delle procedure che saranno stabilite da Agea coordinamento.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, il limite del 20% pro-regione può essere superato, alle condizioni che saranno stabilite in prossimità della scadenza fissata da Agea per la trasmissione dei relativi elenchi di liquidazione.

Art. 4.

Gli elenchi aggiuntivi di cui al precedente art. 3, eventualmente non liquidabili a causa dell'esaurimento della relativa disponibilità finanziaria, a condizione che siano dichiarati ricevibili da Agea e dagli altri organismi pagatori, saranno soddisfatti a valere sulle risorse messe a disposizione per l'annualità 2009, prima di procedere al riparto ordinario delle stesse.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agea e gli altri organismi pagatori emanano le opportune modalità di presentazione degli elenchi di liquidazione da parte delle regioni e province autonome e comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO 1

Regioni e province autonome	Ripartizione e Euro 2007/2008	Ripartizione ettari 2007/2008	Pagamenti campagna 2007/2008	Totale assegnato 2007/2008
	1	2	3	4= 1+3
ABRUZZO	5.046.382	613	—	5.046.382
BASILICATA	699.891	85	—	699.891
BOLZANO	1.079.000	131	—	1.079.000
CALABRIA	2.651.021	322	—	2.651.021
CAMPANIA	3.040.000	369	—	3.040.000
EMILIA ROMAGNA	6.508.485	790	—	6.508.485
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.095.280	376	—	3.095.280
LAZIO	2.600.000	316	—	2.600.000
LIGURIA	394.331	48	—	394.331
LOMBARDIA	4.746.321	576	—	4.746.321
MARCHE	3.351.238	407	—	3.351.238
MOLISE	400.000	49	—	400.000
PIEMONTE	6.174.577	750	—	6.174.577
PUGLIA	9.476.217	1.151	—	9.476.217
SARDEGNA	3.000.000	364	—	3.000.000
SICILIA	23.484.969	2.852	5.340.252	28.825.221
TOSCANA	7.732.655	939	500.000	8.232.655
TRENTO	1.600.000	194	—	1.600.000
UMBRIA	2.189.858	266	—	2.189.858
VALLE D'AOSTA	—	—	—	—
VENETO	7.996.699	971	—	7.996.699
TOTALE . . .	95.266.924	11.570	5.840.252	101.107.176

ALLEGATO 2

Regioni e province autonome	Ripartizione euro 2007/2008	Pagamenti campagna 2006/2007	Overbooking 20%	Totale complessivo 2007/2008
	1	2	3 = 20% di 1	4 = 1+2+3
ABRUZZO	5.046.382	—	1.009.276	6.055.658
BASILICATA	699.891	—	139.978	839.869
BOLZANO	1.079.000	—	215.800	1.294.800
CALABRIA	2.651.021	—	530.204	3.181.225
CAMPANIA	3.040.000	—	608.000	3.648.000
EMILIA ROMAGNA	6.508.485	—	1.301.697	7.810.182
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.095.280	—	619.056	3.714.336
LAZIO	2.600.000	—	520.000	3.120.000
LIGURIA	394.331	—	78.866	473.198
LOMBARDIA	4.746.321	—	949.264	5.695.585
MARCHE	3.351.238	—	670.248	4.021.486
MOLISE	400.000	—	80.000	480.000
PIEMONTE	6.174.577	—	1.234.915	7.409.492
PUGLIA	9.476.217	—	1.895.243	11.371.461

Regioni e province autonome	Ripartizione euro 2007/2008	Pagamenti campagna 2006/2007	Overbooking 20%	Totale complessivo 2007/2008
	1	2	3 = 20% di 1	4 = 1+2+3
SARDEGNA	3.000.000	—	600.000	3.600.000
SICILIA	23.484.969	5.340.252	4.696.994	33.522.215
TOSCANA	7.732.655	500.000	1.546.531	9.779.186
TRENTO	1.600.000	—	320.000	1.920.000
UMBRIA	2.189.858	—	437.972	2.627.829
VALLE D'AOSTA	—	—	—	—
VENETO	7.996.699	—	1.599.340	9.596.039
TOTALE . . .	95.266.924	5.840.252	19.053.385	120.160.561

08A02175

DECRETO 20 marzo 2008.

Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento 1782/03 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 del Consiglio del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/05;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che dispone la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) 746/96 in materia di controlli e decadenze degli interventi agroambientali attuati a norma del regolamento (CEE) 2078/92;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze nell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento (CE) della Commissione n. 445/2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 dicembre 2006, n. 12541, recante la disciplina del regime di condizionalità della politica agricola comune ed abrogazione del decreto 15 dicembre 2005 così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;

Ritenuto necessario stabilire modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recu-

pero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale;

Considerato che le norme contenute nel presente decreto si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013 e alle relative disposizioni attuative;

Vista l'urgenza con cui è necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Sancita l'intesa in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Capo I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente carattere generale non regolamentare, detta in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici la disciplina attuativa ed integrativa di quella prevista dal regolamento (CE) 1782/03 e dal regolamento (CE) 796/04 per la condizionalità, nonché di quella prevista dal regolamento (CE) 1698/05 e dal regolamento (CE) 1975/2006 per lo sviluppo rurale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

«Componente dell'operazione integrata»: la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura;

«Impegno»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto;

«Impegno pertinente di condizionalità»: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'art. 36, lettera *a)*, punto *iv)* e *v)* del regolamento (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto;

«Condizionalità»: le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) 1782/03; in materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1698/05;

«Pagamento ammesso»: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

«Domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure.

Capo II

CONDIZIONALITÀ

Art. 3.

Riduzioni

1. In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità, in applicazione dell'art. 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 5.

Art. 4.

Esclusioni

1. In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (CE) 796/04 il beneficiario è escluso da detto regime di aiuto per l'anno civile in cui è stata riscontrata l'infrazione.

2. Gli impegni pertinenti di condizionalità ed i corrispondenti regimi di aiuto di cui al comma 1 sono elencati nell'allegato 1.

Art. 5.

Cumulo delle riduzioni

1. Fatto salvo il disposto di cui all'art. 71 del regolamento (CE) 796/04, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell'allegato 2.

Art. 6.

Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1782/03 le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate all'agricoltore dall'Autorità competente secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO III

SVILUPPO RURALE

Sezione I

Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 così come definite all'art. 6 del regolamento (CE) 1975/06

Art. 7.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'art. 6, paragrafo 1 del medesimo regolamento, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 3.

3. In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso, nel corrispondente esercizio FEASR, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorità competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'art. 9.

5. Le riduzioni e le esclusioni applicate in conformità agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) 1975/06, nei casi di infrazione dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1698/05, si riferiscono ai campi di condizionalità elencati all'art. 4, paragrafo 1, rispettivamente primo e secondo trattino del regolamento (CE) 1782/03.

Art. 8.

Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36, lettera *a),* punti *iv)* e *v)* del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'art. 9.

Art. 9.

Violazioni commesse deliberatamente

1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 7, comma 4 o dell'art. 8 costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal sostegno del FEASR per la misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione.

3. Le esclusioni e le revoche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'art. 15, comma 2.

Art. 10.

Dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1975/06, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 4.

2. Per gli animali non elencati nell'allegato 4 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle regioni e province autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dall'art. 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Art. 11.

Recupero di importi erogati in annualità pregresse

1. Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano in conformità alla presente sezione le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità.

Sezione II

Sostegno a misure di investimento così come definite all'art. 25 del regolamento CE 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63, lettera *c)*, 66 e 68 del regolamento CE 1698/05

Art. 12.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'art. 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63, lettera *c)*, 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Art. 13.

Cumulo delle riduzioni

1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'art. 31 del regolamento (CE) 1975/06, quindi le riduzioni previste dal precedente art. 12.

Sezione III

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

Art. 14.

Disposizioni comuni

1. Ove si accertino in relazione ad operazioni integrate una o più infrazioni in una o più componenti dell'operazione integrata, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal presente decreto per le corrispondenti misure.

2. Le riduzioni ed esclusioni di cui al comma 1 si applicano all'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la componente dell'operazione a cui si riferiscono le violazioni.

3. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 73 del regolamento (CE) 796/04.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Procedure e adempimenti

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e province autonome ovvero le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5.

2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, con i medesimi termini e le stesse modalità ivi indicati, possono individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'art. 9.

3. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e del FEASR, si applica l'art. 1, comma 1215 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Gli organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposi-

zioni comunitarie, nazionali e a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

5. Agea effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una relazione dettagliata entro il 15 luglio di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall'art. 34 del regolamento (CE) 1975/06. Per il primo anno di applicazione del presente decreto entro il predetto termine sono trasmesse al Mipaaf anche le relazioni relative all'applicazione del regime di condizionalità sugli esercizi FEOGA sezione garanzia 2005 e 2006.

Art. 16.

Norme di rinvio

1. Alle violazioni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti più favorevole al beneficiario.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO 1

CASI DI ESCLUSIONE PER VIOLAZIONI INTENZIONALI DI UN IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ CHE SI RIFERISCE AD UN PARTICOLARE REGIME DI AIUTO DIRETTO DELLA PAC (ARTICOLO 4)

Impegno pertinente di condizionalità Allegati 1 e 2 decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i.	Elenco dei particolari regimi di aiuto a cui si riferiscono impegni pertinenti di condizionalità		
	Settore	Base giuridica CE	Applicazione nazionale
Buone condizioni agronomiche e ambientali Divieto di bruciatura delle stoppie (Norma 2.1)	Aiuto supplementare nel settore dei seminativi	Articolo 69 del Reg. (CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n. 2026 e s.m.i. (articolo 1)
	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	Titolo IV, Capitolo 1 del Reg. CE 1782/03	decreto Mipaaf 15 marzo 2005 e s.m.i. (articolo 2)
Buone condizioni agronomiche e ambientali. Avvicendamento delle colture (Norma 2.2)	Aiuto supplementare nel settore dei seminativi	Articolo 69 del Reg. (CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n. 2026 e s.m.i. [articolo 1 comma 2 lettera *d)*]
Buone condizioni agronomiche e ambientali. Protezione del pascolo permanente (Norma 4.1)	Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine	Articolo 69 del Reg. (CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n. 2026 e s.m.i. [Articolo 2, lettere *b)* e *c)* e art. 3]
Criteri di gestione obbligatori - Campo di condizionalità: Salute pubblica, degli animali e delle piante. Atti A6, A7, A8, A8-*bis* (Anagrafe zootecnica)	Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine	Articolo 69 del Reg. (CE) 1782/03	decreto Mipaaf 24 settembre 2004 n. 2026 e s.m.i. (articoli 2 e 3)

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CUMULO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONI DI PIÙ NORME E ATTI DI CONDIZIONALITÀ DOVUTE A NEGLIGENZA, INTENZIONALITÀ E RIPETIZIONE RISCONTRATE NEL CORSO DEL MEDESIMO ANNO CIVILE.

Si possono riscontrare le seguenti combinazioni di violazioni:

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda	
1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti	Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti	Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con la possibile applicazione del «tetto» del 5% sulle infrazioni per negligenza
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti	In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono state considerate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2) del Reg. 796/04

2. Rilevazione di due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda	
Ripetizione di due o più infrazioni in anni diversi	Per effetto di quanto stabilito all'art. 66 (4) del Reg. 796/04, si ha la triplicazione della riduzione stabilita nel primo anno, fatto salva, in caso di negligenza, l'applicazione della soglia del 15% (solo nella prima reiterazione

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda	
3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2). Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'art. 3 comma 2
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda	
Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04	Ai sensi dell'art. 4 comma 2, l'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta, sia per l'anno in corso che per l'anno successivo

---

ALLEGATO 3

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dell'Asse 2 e 4 connesse alla superficie e agli animali.

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articoli 7 e 8).

Le regioni e province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione o alla misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo ad uno specifico gruppo di colture. Nel caso di violazione dell'impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente al gruppo di colture.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione	Gruppo coltura	Coltura	Impegno pertinente di condizionalità (*)
Impegno AA	X				
Impegno BB			X		

(*) Solo per impegni chiaramente collegati a quelli delle misure agroambientali e per il benessere degli animali.

Quindi le regioni e province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5), indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III-Sez.I):

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'art. 7, comma 4, sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1 - 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 - 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato gruppo di colture e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	
Medio (3)			
Alto (5)			5

Si procede alla somma dei tre valori (1 + 1 + 5) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 < = x < 3,00	5%
3,00 < = x < 4,00	25%
x = > 4,00	50%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 5% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale del gruppo di coltura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione o alla misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'art. 24 del regolamento (CE) 1975/06.

ALLEGATO 4

TABELLA DI CONVERSIONE PER RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITÀ IN MISURE CONNESSE AD ANIMALI

Specie animali	UBA per capo
Suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg	0,027
Polli da carne (broiler)	0,007
Cunicoli	0,02

ALLEGATO 5

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito degli Assi 1 e 3, di determinate misure degli Assi 2 e 4 e delle misure di cui agli articoli 63 lettera *c)*, 66 e 68 del reg. CE 1698/05 per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali.

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 12):

Le regioni e province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente,

l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo all'operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB, sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente all'operazione.

Tipo di impegno riferito a →	Misura	Operazione
Impegno AA	X	
Impegno BB		X

Quindi le regioni e province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5), indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B - Ai sensi dell'art. 12 comma 2, le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 < = x < 3,00	3%
3,00 < = x < 4,00	x%
x = > 4,00	y%

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sez.II):

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'art. 12 comma 4, sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1 - 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 - 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3 + 1 + 3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 < = x < 3,00	3%
3,00 < = x < 4,00	x%
x = > 4,00	y%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1 - 3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura, eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'art. 13 del decreto.

08A02176

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 gennaio 2008.

Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero déi trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 184 del 14 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità;

A d o t t a
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità.

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce obblighi per l'installazione di sistemi per la visione indiretta nei veicoli delle categorie N2 ed N3 di cui all'allegato II, sezione A, punto 2, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, già immatricolati.

Art. 2.

1. Il presente decreto si applica ai veicoli di categoria N2 ed N3 che non sono stati omologati, per tipo o per singolo esemplare, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai veicoli di categoria N2 ed N3 immatricolati prima del 1° gennaio 2000;

b) ai veicoli di categoria N2 che abbiano una massa autorizzata totale massima che non supera le 7,5 tonnellate, nei quali è impossibile installare uno specchio della categoria V in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

1) nessuna parte dello specchio è situata a meno di 2 m, con la possibilità di applicare una tolleranza di + 10 cm, dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale tecnicamente ammissibile; e

2) lo specchio è completamente visibile dal posto di guida;

c) ai veicoli di categoria N2 ed N3 che sono soggetti a misure nazionali in vigore negli Stati membri della Comunità europea che sono entrate in vigore prima delle date di attuazione della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni, e impongono il montaggio, dal lato del passeggero, di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella suddetta direttiva.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° aprile 2009 tutti i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, debbono essere muniti, dal lato passeggeri, di specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto rispettivamente per gli specchi di categoria IV e V dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni.

2. In deroga al comma 1, le prescrizioni del presente decreto sono ritenute rispettate se i veicoli sono dotati, dal lato del passeggero, di specchi grandangolari e di accostamento la cui combinazione di campi di visibilità copre almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo di uno specchio di categoria IV ed almeno l'85% del campo di visibilità totale a livello del suolo di uno specchio di categoria V ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni.

3. I veicoli di cui all'art. 2 che, a causa della mancanza di soluzioni tecniche disponibili ed economicamente sostenibili, non possono essere dotati di specchi conformi ai criteri di cui ai commi 1 e 2 possono essere dotati di specchi supplementari e/o di altri dispositivi di visione indiretta, purché la combinazione di tali dispositivi copra non meno del 95% del campo di visibilità a livello del suolo di uno specchio di categoria IV e non meno dell'85% del campo di visibilità a livello del suolo di uno specchio di categoria V ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni.

4. Entro il 1° ottobre 2008 il Ministero dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, le disposizioni affinché sia garantita la conformità ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 e stabilisce lo strumento con il quale possa essere dimostrato che i veicoli sono stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme alle prescrizioni del presente decreto.

5. Il Ministero dei trasporti trasmette alla Commissione europea l'elenco delle soluzioni tecniche conformi alle disposizioni del presente articolo. La Commissione europea mette a disposizione del pubblico di tutti gli Stati membri tali informazioni notificate mediante sito internet o qualsiasi altro mezzo appropriato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 145

08A02134

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 novembre 2007.

Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. (Deliberazione n. 125/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, affidando a questo Comitato la definizione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 266/1997 che stabilisce che le azioni di sostegno in essa previste si debbano esplicare nel quadro degli obiettivi macro-economici fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;

Vista la propria delibera 8 agosto 1996, n. 168 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236/1996), recante direttive per la concessione alle imprese del commercio e turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 100 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269/1998), recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha integrato il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, demandando a questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici;

Visto l'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2007 che reca ulteriori disposizioni in merito al finanziamento degli interventi di cui al citato comma 876 della medesima legge;

Visto l'art. 8-*bis*, comma 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale si dispone l'integrazione del Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997, con le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (GUCE L124/2003), che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visto il regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238/2005) relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la nota n. 0018605 del 16 novembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene formulata la proposta, concordata con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della citata legge n. 266/1997, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riunitasi in data 15 novembre 2007;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione sono quelle dell'intero territorio nazionale.

1.2. Le agevolazioni alle imprese sono concesse nel limite dell'intensità massima d'aiuto prevista dal regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), attraverso misure di aiuto regionali compatibili con tale forma di agevolazione;

2. *Progetti strategici.*

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono riconosciuti come strategici i progetti finalizzati ai seguenti obiettivi:

qualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero con particolare riferimento ai centri storici, alle zone di degrado ed ai centri commerciali naturali e sostegno e qualificazione delle aree mercatali;

miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni, commerciali e turistici, finalizzata ad un incremento di concorrenza a vantaggio dei consumatori ed al conseguimento di economie di scala per le imprese.

3. *Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili.*

3.1. Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 266/1997, interviene, nel limite delle risorse da ripartire ai sensi del successivo punto 3.2, a cofinanziamento dei progetti strategici regionali approvati ai sensi del successivo punto 4, in misura non superiore al 90% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti, per la copertura prioritaria delle spese per investimenti. I progetti strategici che non prevedano il cofinanziamento delle Regioni non potranno essere presi in considerazione.

3.2. Ai fini del cofinanziamento le risorse disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009, pari complessivamente a 110 milioni di euro, sono ripartite fra le Regioni con il seguente criterio annuo:

una quota fissa per ogni Regione pari a 200 mila euro e per le province autonome di Trento e Bolzano pari a 100 mila euro;

per le regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, una riserva aggiuntiva del 25% ripartita in base alla misura percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione residente in ciascuna Regione e la popolazione totale per le predette Regioni;

le risorse restanti verranno ripartite fra tutte le regioni e province autonome in base alla misura percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione e la popolazione nazionale;

3.3. La quantificazione a livello regionale delle predette risorse verrà disposta con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico avente natura non regolamentare.

3.4. Le future disponibilità saranno assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla scorta di criteri da individuarsi da parte di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. *Meccanismi procedurali e funzionamento del Fondo.*

4.1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al precedente punto 3.3. decorrerà il termine di 150 giorni entro cui le Regioni dovranno presentare i progetti strategici regionali.

4.2. I progetti strategici vengono presentati al Ministero dello sviluppo economico e contestualmente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che ne curerà l'istruttoria per gli aspetti di propria competenza.

4.3. I progetti strategici dovranno indicare:

a) gli obiettivi generali e specifici in relazione al contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale il progetto verrà realizzato;

b) la descrizione degli interventi proposti, con riferimento alle tipologie di azioni, ai soggetti beneficiari, alla forma degli interventi ed alle modalità di agevolazione;

c) il piano di copertura finanziaria dell'intervento proposto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale, nel rispetto di quanto previsto al punto 3., ed il riferimento allo strumento normativo che assicura tale intervento;

d) i tempi di attuazione;

e) i risultati attesi;

f) il regime delle revoche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

4.4. Con il decreto di approvazione del progetto strategico, è disposto l'accredito alla Regione di una anticipazione delle risorse fino alla concorrenza del 60% del contributo annualmente dovuto per la realizzazione del progetto strategico, modulata in termini di cassa nei limiti degli effettivi stanziamenti di bilancio resi disponibili dall'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2006, come integrato dall'art. 3, del decreto-legge n. 159/2007.

4.5. Con cadenza annuale le Regioni inoltrano una relazione di monitoraggio degli interventi attivati nell'ambito dei progetti strategici, da sottoporre al Comitato di monitoraggio di cui al successivo punto 6. La mancata presentazione della predetta relazione comporterà l'interruzione dell'erogazione della quota di contributo annuo di cui al precedente punto 4.4.

4.6. I progetti strategici devono essere rendicontati sulla base di tre stati di avanzamento, di cui uno a saldo, entro il termine di tre anni dalla data dell'erogazione dell'anticipazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità di riferimento. Tale termine è prorogabile di un anno su richiesta della Regione e conforme parere del Comitato di monitoraggio.

4.7. Il Ministero dello sviluppo economico dispone, sentito il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per i progetti di rispettiva competenza, dei poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei progetti strategici presentati dalle regioni e dalle province autonome.

5. *Riserva di premialità.*

5.1. Trascorso il termine di 150 giorni di cui al punto 4.1. della presente deliberazione, senza che vengano presentati i progetti strategici da parte delle regioni e delle province autonome, le relative risorse sono accantonate, con finalità premiali, sul Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Alla riserva di premialità affluiscono, inoltre, le risorse impegnate a favore delle regioni e dalle province autonome ma non documentate in sede di rendicontazione dei progetti strategici.

5.2. Con decreto ministeriale, da adottarsi su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al punto 6, le risorse che affluiscono alla riserva di premialità verranno ripartite, sulla base del medesimo criterio della popolazione residente, fra le regioni e province autonome che hanno rendicontato i progetti strategici nel termine di cui al precedente punto 4.6. e che abbiano attivato un numero di interventi e/o di iniziative superiore a quelle previste nel periodo di riferimento, con esclusione del mero adeguamento dei costi.

6. *Comitato di monitoraggio.*

6.1. In sostituzione del Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 13 della propria delibera 8 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236/1996), è istituito, senza oneri per la finanza pubblica, il «Comitato di monitoraggio».

6.2. Detto Comitato è nominato con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, ed è composto da un dirigente generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un altro rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e da tre rappresentanti delle regioni e province autonome. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico.

6.3. Può partecipare alle riunioni del Comitato, con poteri consultivi, una rappresentanza delle Associazioni interessate e maggiormente rappresentative del partenariato economico e sociale.

6.4. Il Comitato ha il compito di monitorare l'attuazione dei progetti strategici, con particolare riferimento alla conformità dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, anche attraverso l'indicazione di proposte di correttivi negli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese dei settori interessati dalla presente deliberazione, fornisce il parere sulla concessione delle proroghe, inoltra al Ministro la proposta per la riallocazione delle risorse che affluiscono alla riserva di premialità di cui al precedente punto 5.

7. *Riparto risorse residue legge n. 549/1995.*

7.1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 42, della legge n. 549/1995, non assegnate alle regioni e che, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 4, del decreto legge n. 81/2007, potranno essere trasferite al medesimo Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997, verranno destinate alla copertura finanziaria dei programmi regionali presentati in riferimento all'anno 2004.

7.2. L'attribuzione delle risorse ai programmi regionali approvati dal competente Comitato di valutazione di cui alla propria delibera n. 100/1998, e non aventi copertura finanziaria, potrà avvenire in misura proporzionale all'originario riparto delle risorse effettuato a favore delle medesime regioni con decreto del Ministro delle attività produttive del 19 luglio 2004.

8. *Disposizioni attuative.*

Con il decreto ministeriale di cui al precedente punto 3.3. verranno individuate le priorità cui i progetti strategici dovranno ispirarsi, le modalità di presentazione degli stessi, i soggetti beneficiari degli interventi regionali, le spese agevolabili, nonché le ulteriori disposizioni di attuazione della presente deliberazione.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 350

08A02148

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 marzo 2008.

Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministero della salute 12 maggio 2006 che istituisce e regola il funzionamento dei Comitati etici;

Vista la direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute del 2 settembre 2002, che definisce, in linea generale, i criteri per la valutazione degli studi clinici osservazionali (o non sperimentali o non interventistici), di seguito indicati come studi osservazionali;

Rilevato che un numero crescente di studi definiti osservazionali il cui obiettivo implica la valutazione di uno o più farmaci viene sottoposto all'attenzione dei comitati etici;

Considerata la scarsità e la genericità delle nozioni riguardanti i vari aspetti degli studi osservazionali presenti nella normativa di riferimento innanzi citata e la conseguente incertezza circa l'opportunità e le modalità di valutazione dei menzionati studi da parte dei comitati etici;

Considerato che gli studi osservazionali rivestono particolare importanza per valutazioni epidemiologiche, farmacoepidemiologiche e di farmacosorveglianza e possono essere utilizzati anche per stime economiche, di qualità, prescrittive e di carichi assistenziali, nonché per la valutazione del profilo di sicurezza di farmaci, nelle normali condizioni di uso, su grandi numeri di soggetti;

Rilevato che, conseguentemente, gli studi osservazionali hanno particolare rilevanza per l'analisi della qualità delle cure, dei profili assistenziali e delle relative ricadute economiche;

Ritenuto opportuno approvare il documento «Linee guida sugli studi osservazionali», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, al fine di consentire una valutazione omogenea dei protocolli relativi agli studi medesimi da parte dei comitati etici;

Rilevata la necessità di istituire un registro nazionale degli studi osservazionali;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida sugli studi osservazionali di cui all'allegato 1 e alle appendici 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire una valutazione omogenea dei protocolli relativi agli studi medesimi da parte dei comitati etici.

Art. 2.

È istituito il registro nazionale degli studi osservazionali, al fine di effettuare analisi descrittive e di predisporre report periodici; i contenuti e le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del registro saranno comunicate agli operatori tramite il sito internet dell'AIFA.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Linee guida per gli studi osservazionali sui farmaci

1. Premessa

In tutti i Paesi sono adottate regole e normative finalizzate a tutelare i soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche di tipo interventistico. In Italia questo settore è regolamentato soprattutto dal decreto legislativo 211/2003 *"Attuazione della Direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano"*.

L'Italia ha inoltre adottato una specifica normativa sui Comitati etici (DM 12/5/2006) attraverso cui ha affidato loro l'emanazione del parere sulle ricerche cliniche.
Infine, da Settembre 2002 è presente una regolamentazione riguardante i criteri per la valutazione degli studi clinici osservazionali (o non sperimentali o non interventistici) (Circolare 6 del 2/9/2002).

Gli studi osservazionali sui farmaci sono di particolare importanza per la valutazione del profilo di sicurezza nelle normali condizioni di uso e su grandi numeri di soggetti, per approfondimenti sull'efficacia nella pratica clinica, per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva e per valutazioni di tipo farmacoeconomico.

Per le loro caratteristiche, gli studi osservazionali non comportano rischi aggiuntivi per i soggetti ai quali sono offerte le migliori condizioni di assistenza clinica. Di conseguenza richiedono procedure differenziate rispetto a quanto previsto negli studi clinici sperimentali.

Una particolare cautela è richiesta per evitare che una sperimentazione sia presentata come uno studio osservazionale.

A questo proposito va ricordato che, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 211/2003, per poter essere considerati osservazionali gli studi riguardanti un farmaco devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Il farmaco deve essere prescritto nelle indicazioni d'uso autorizzate all'immissione in commercio in Italia;
2. La prescrizione del farmaco in esame deve essere parte della normale pratica clinica;
3. La decisione di prescrivere il farmaco al singolo soggetto deve essere del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio (ove applicabile);
4. Le procedure diagnostiche e valutative devono corrispondere alla pratica clinica corrente

Si ritiene indispensabile che i Comitati etici siano informati sullo svolgimento di questi studi nella struttura o sul territorio di loro pertinenza. E' quindi necessario che, a seconda dello studio osservazionale proposto i Comitati etici ricevano sempre una notifica dello studio oppure una richiesta formale per la formulazione di un parere.

2. Protocollo

Ogni Studio osservazionale deve fondarsi su un protocollo in cui gli obiettivi ed il disegno dello studio devono essere definiti in modo chiaro e coerente. Nel protocollo presentato deve essere chiaramente valutabile l'ipotesi della ricerca, i risultati attesi, il tipo di studio osservazionale, la

scelta della dimensione campionaria, le informazioni che saranno raccolte, l'eventuale coinvolgimento della struttura e/o degli operatori sanitari, le risorse richieste, l'origine del finanziamento, le modalità di partecipazione e di informazione rivolte al soggetto. Modifiche sostanziali al protocollo dello studio dovranno essere notificate ai Comitati etici secondo quanto previsto per quella specifica tipologia di studio.

3. Segnalazioni Reazioni Avverse

Le reazioni avverse dovranno essere segnalate analogamente a quanto previsto dalle norme in vigore per le segnalazioni spontanee (post-marketing).

4. Siti presso i quali si effettuano gli studi

Gli studi osservazionali possono essere condotti presso le strutture sanitarie pubbliche (o ad esse equiparate), presso le strutture sanitarie private, presso i Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di Libera Scelta, presso i Medici che svolgono attività libero-professionale, facendo riferimento per le notifiche e le approvazioni allo specifico Comitato etico competente per il territorio. Nel caso dei Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di Libera Scelta non si prevede la necessità che tali operatori, per poter condurre gli studi oggetto delle presenti linee guida, siano iscritti negli appositi registri previsti dal DM 10/5/2001 "Sperimentazione clinica controllata in medicina generale e pediatria di libera scelta")

5. Aspetti Economici

Gli eventuali compensi previsti per gli operatori coinvolti devono essere notificati al Comitato etico insieme alla documentazione dello studio. Nel caso di operatori afferenti a strutture pubbliche o vincolati da rapporto pubblico con le ASL, l'erogazione delle somme deve sempre avvenire per il tramite dell'Ente di appartenenza. E' importante che tali compensi siano commisurati all'effettivo impegno richiesto alla struttura e comunque di valore tale da non influenzare l'operato del personale sanitario coinvolto.

6. Copertura assicurativa

Data la natura osservazionale degli studi proposti, non sono necessarie polizze assicurative aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale pratica clinica.

7. Pubblicazione dei risultati

In funzione di quanto già previsto dalla circolare di Settembre 2002, in fase di presentazione dello studio deve essere esplicito e scritto l'impegno da parte del proponente alla stesura di un rapporto finale e a rendere pubblici i risultati al termine dello studio.

8. Registro degli studi osservazionali

Viene istituito presso l'Agenzia Italiana del Farmaco il Registro Nazionale studi osservazionali al quale dovranno essere inviati i dati relativi agli studi in modo esclusivamente telematico.

9. Implicazioni operative per i proponenti e i Comitati etici

Si individua di seguito la documentazione che i proponenti devono allegare per la presentazione degli studi ai Comitati etici:

- Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio (appendice 1);
  - Per studio promosso da azienda privata (società di capitali), a firma del rappresentate del promotore e dello Sperimentatore Coordinatore (in caso di studio multicentrico) o del Responsabile dello studio (studio monocentrico)
  - Per studio non promosso da azienda privata (società di capitali), a firma dello Sperimentatore Coordinatore (in caso di studio multicentrico) o del Responsabile dello studio (studio monocentrico)

- Protocollo;
- Elenco delle informazioni che si vogliono raccogliere;
- Dettagli riguardanti il responsabile e la sede in cui si svolgerà lo studio, al fine di consentire eventuali accertamenti ispettivi;
- Lista dei centri partecipanti e relativi responsabili (nell'ipotesi di studi multicentrici);
- Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla conduzione dello studio (e relativa copertura);
- Identificazione delle fonti di finanziamento;
- Nota informativa al soggetto e modulo di consenso al trattamento dei dati personali (nel casi di studi che prevedano un rapporto diretto con il soggetto);
- Descrizione delle procedure messe in atto per garantire la confidenzialità delle informazioni;
- Proposta di convenzione con riferimento particolare agli aspetti finanziari (se previsto);
- Eventuali compensi previsti per il responsabile dello studio nonché per gli sperimentatori coinvolti;
- Lettera informativa al medico curante (ove applicabile).

10. Procedure generali per l'avvio degli studi osservazionali

Per gli studi di coorte prospettici nei quali i soggetti sono inclusi nello studio in base all'assunzione di un determinato farmaco (o di una combinazione approvata di essi) e seguiti nel tempo per la valutazione degli esiti, deve essere sempre richiesta la formale approvazione al Comitato etico.

In questa tipologia, nel caso di studio multicentrico, il proponente dovrà individuare tra i Comitati etici dei centri partecipanti quello che avrà le funzioni di coordinamento (in cui opererà lo Sperimentatore coordinatore). Tale Comitato etico avrà il compito di rilasciare al proponente, per iscritto entro 45 giorni dalla data di presentazione, il parere unico sullo studio.
Contestualmente il proponente potrà sottomettere anche agli altri Comitati di Etica la documentazione dello studio prevista nell'appendice 2 al fine di consentire loro, se del caso, di inviare eventuali osservazioni al Comitato etico coordinatore.

Tali Comitati etici avranno poi il compito di rilasciare al Proponente, per iscritto ed entro 30 giorni dalla ricezione del parere unico, formale accettazione o motivato rifiuto per la partecipazione allo studio.

Nel caso di Parere unico negativo il proponente avrà la facoltà di rivedere il protocollo e riproporlo allo stesso Comitato etico. Nel caso di un secondo parere unico negativo lo studio non potrà essere condotto in Italia.

Per quanto concerne le altre tipologie di studi osservazionali sarà sufficiente, da parte del proponente, la notifica ai Comitati etici dei centri partecipanti; in seguito lo studio potrà iniziare dopo 60 giorni dalla data di notifica utilizzando la procedura del silenzio/assenso.
Resta inteso che tutti i Comitati etici hanno comunque facoltà di valutare tutti gli aspetti degli studi (anche solo notificati) in accordo alle proprie procedure interne segnalando, ove rilevato, incongruità rispetto a quanto dichiarato dal promotore dello studio.

Indipendentemente dalla tipologia dello studio, valgono per tutti gli studi osservazionali i principi generali e le regole vigenti che riguardano il trattamento dei dati personali.

Tabella 1: Tipologia di studi osservazionali

1) studi di coorte prospettici
2) altri studi osservazionali a) studi di coorte retrospettivi b) studi caso-controllo c) studi solo su casi ("*case cross-over*" e "*case series*") d) studi trasversali e) studi di appropriatezza

In ciascuno degli studi indicati possono essere anche presenti obiettivi di valutazione economica dell'uso dei farmaci (farmacoeconomia).

APPENDICE 1

DICHIARAZIONE SULLA NATURA OSSERVAZIONALE DELLO STUDIO

Coordinatore/Responsabile dello Studio Osservazionale ____________________
(persona fisica che ha il compito di coordinare lo studio) (nome e cognome)

Struttura pubblica o struttura no-profit nella quale opera il Coordinatore

____
(specificare la struttura)

Azienda promotrice dello studio (se diversa da quella già indicata)

____
(specificare l'Azienda)

Io sottoscritto ____________________ In qualità di coordinatore dello studio osservazionale (riportare il titolo)

____

____

____

DICHIARO che:

Il/i farmaco/i è/sono prescritto/i nelle indicazioni d'uso autorizzate all'immissione in commercio in Italia;
La prescrizione del farmaco in esame deve essere parte della normale pratica clinica;
La decisione di prescrivere il farmaco al singolo soggetto è del tutto indipendente da quella di includere il soggetto stesso nello studio (ove applicabile);
Le procedure diagnostiche e valutative corrispondono alla pratica clinica corrente.

Data ____________ Firma del Coordinatore ____________________

Firma del Promotore ____________________
(ove applicabile)

Si ricorda che per poter considerare uno studio di tipo osservazionale devono essere rispettate congiuntamente tutte e 4 le condizioni sopra riportate

APPENDICE 2

Tavola Riassuntiva

<table>
<tr><th>Tipologia di studi osservazionali</th><th>Copertura Assicurativa</th><th>Notifica al CE</th><th>Richiesta di approvazione al CE</th><th>Documentazione da inviare al CE per tutti gli studi osservazionali</th></tr>
<tr><td>Studi di coorte prospettici</td><td>NO</td><td>NO</td><td>SI</td><td rowspan="2">• Dichiarazione del proponente sulla natura osservazionali dello studio (Appendice 1);
• Protocollo;
• Lista delle informazioni da raccogliere;
• Dettagli riguardanti il responsabile e la sede in cui si svolgerà lo studio, al fine di consentire eventuali accertamenti ispettivi;
• Lista dei centri partecipanti e relativi responsabili (nell'ipotesi di studi multicentrici)
• Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla conduzione dello studio e relativa copertura;
• Identificazione delle fonti di finanziamento;
• Nota informativa al soggetto e modulo di consenso al trattamento dei dati personali *;
• Descrizione delle procedure messe in atto per garantire la confidenzialità delle informazioni;
• Proposta di convenzione con riferimento particolare agli aspetti finanziari (se previsto).
• Eventuali compensi previsti per il responsabile dello studio nonché per gli sperimentatori coinvolti
• Lettera informativa al medico curante (ove applicabile).</td></tr>
<tr><td>Altri studi osservazionali
a) studi di coorte retrospettivl
b) studi caso-controllo
c) studi solo su casi ("case cross-over" e "case series")
d) studi trasversali
e) studi di appropriatezza</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
</table>

** riguarda solo gli studi nei quali vi sia un rapporto diretto con i soggetti*

Sono da considerare procedure di pratica clinica corrente anche:

1) le visite di follow up purché sostanzialmente corrispondenti alla pratica clinica corrente o a quanto prescritto da linee guida nazionali e/o internazionali;
2) la somministrazione di questionari, interviste, diari, indagini di economia sanitaria e farmacoeconomia, valutazioni soggettive da parte del soggetto sul proprio stato di salute, scale di valutazione ed esami ematochimici*, il cui uso sia giustificato dal razionale dello studio. Non sono considerati studi osservazionali quelli in cui gli esami siano finalizzati a studi di farmacogenetica e/o farmacogenomica.

**Pharmacovigilance, Volume 9a - capitolo 7 parte 1 pag. 87.*

08A02109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.2890-XVJ/2/3 2007 CE (94) del 10/12/2007, il manufatto esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.1179/06		SEMTEX RAZOR		
	13/11/2006	0288	1.1D	II^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un' etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell' esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI S.P.A. con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall' Organismo Notificato "BAM, D-12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "EXPLOSIA A.S., 532 17 PARDUBICE -SEMTIN - REPUBBLICA CECA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "EXPLOSIA A.S., 532 17 PARDUBICE-SEMTIN - REPUBBLICA CECA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.168-XVJ/6/60 2007 CE (97) del 10/12/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0138/01		SEMTEX 1A		
	01/10/2001	0084	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell' esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI S.P.A. con sede in UDINE ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall' Organismo Notificato "BAM, UNTER DEN EICHEN 87 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "ANHALTINISCHE CHEMISCHE FABRIKEN, 39218 SCHONEBECK - GERMANIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "ALIACHEM A.S., 100 10 PRAHA - REPUBBLICA CECA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.5573-XVJ/5/64 2006 CE (28) del 10/12/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.2991/05		Miccia di accensione PL5		
	11/11/2005	0105	1.4 S	V/B
0589.EXP.2992/05		Miccia di accensione PL6		
	11/11/2005	0105	1.4 S	V/B
0589.EXP.2993/05		Miccia di accensione PL8		
	11/11/2005	0105	1.4 S	V/B
0589.EXP.2994/05		Miccia di accensione PL10		
	11/11/2005	0105	1.4 S	V/B

Sull' imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Monetti S.r.l. con sede in Orbetello (Grosseto) ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall' Organismo Notificato "BAM", Berlino - Germania su richiesta della società "Monetti S.r.l", via del Rosso 84 - Orbetello -Grosseto Italia". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso " Martins & Martins LDA Pega 2351 Torres Novas - Portogallo".

Con decreto ministeriale 557/PAS.16465-XVJ/3/31 2007 CE (110) del 22/01/2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.1938/07		Polvere nera - PN 1		
	27/07/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.1753/07		Polvere Nera - PN 2		
	27/07/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.1939/07		Polvere Nera - PN 3		
	27/07/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.1940/07		Polvere Nera - PN 4		
	27/07/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.1941/07		Polvere Nera - PN 5		
	27/07/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.1936/07		Polvere Nera - Impalpabile - Mehlpulver		
	27/07/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.1937/07		Polvere Nera Polverino - POL		
	27/07/2007	0027	1.1D	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice LA VIP e C s.n.c. con sede in Catania ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D-12205 Berlino - Germania" su richiesta della società "LA VIP e C. s.n.c., via Cristoforo Colombo n.78 Nicolosi (CT) - Italia". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "LA VIP e C. s.n.c., via Cristoforo Colombo n. 78 (CT) - Italia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/6/65 2005 CE (24) del 10/12/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.3487/99		ROTTWEIL R 905		
	12/10/2000	0161	1.3 C	I

Sull' imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell' esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice ROMANO IVO con sede in TORINO ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall' Organismo Notificato "BAM, D - 12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "Nexplo Bofors AB, Karlskoga - Svezia". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "Nexplo Bofors AB, Karlskoga - Svezia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.11297-XVJ/6/12 2007 CE (100) del 10/12/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.07.0003		GEOSTAK g 7.5 b		
	13/02/2007	0082	1.1D	II
0080.EXP.07.0004		GEOSTAK g 10 b		
	13/02/2007	0082	1.1D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice VANO SUD SRL con sede in FROSINONE ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "VANO SUD S.R.L., SAN VITTORE DEL LAZIO (FROSINONE) - ITALIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "VANO SUD S.R.L., SAN VITTORE DEL LAZIO (FROSINONE) - ITALIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.10949-XVJ/3/10 2007 CE (101) del 22/01/2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0053/98		POLVERE NERA Y 5930-6		
	07/09/2000	0027	1.1D	II
0589.EXP.0053/98		POLVERE NERA MIL - classe 1 (secondo MIL-P-223B)		
	07/09/2000	0027	1.1D	II
0589.EXP.0053/98		POLVERE NERA MIL - classe 2 (secondo MIL-P-223B)		
	07/09/2000	0027	1.1D	II
0589.EXP.0053/98		POLVERE NERA MIL - classe 3 (secondo MIL-P-223B(		
	07/09/2000	0027	1.1D	II
0589.EXP.0053/98		POLVERE NERA MIL - classe 1 (secondo MIL-P-223C)		
	07/09/2000	0027	1.1D	II
0589.exp.0053/98		POLVERE NERA MIL - classe 2 (secondo MIL-P223C)		
	07/09/2000	0027	1.1D	II
0589.EXP.0053/98		POLVERE NERA MIL - classe 3 (secondo MIL-P223C)		
	07/09/2000	0027	1.1D	II
0589.EXP.0053/98		BLACK POWDER G7		
	07/09/2000	0027	1.1	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice SIMMEL DIFESA S.P.A. con sede in ROMA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "WANO SCHWARZPULVER GmbH, LIEBENBURG - GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "WANO SCHWARZPULVER GmbH, LIEBENBURG - GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.9121-XVJ/6/61 2007 CE (105) del 10/12/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.2478/04		SEMTEX 1H		
	06/12/2004	0084	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice PRAVISANI S.P.A. con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall' Organismo Notificato "BAM, D-12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "EXPLOSIA, 532 17 PARDUBICE - SEMTIN - REPUBBLICA CECA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso "EXPLOSIA, 532 17 PARDUBICE-SEMTIN - REPUBBLICA CECA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.9106.XVJ/3/9 2007 CE (111) del 22/01/2008, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0789/07		Polvere nera/black powder Parente/cork		
	04/04/2007	0027	1.1D	I

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Parente A. e C. snc di Parente Romualdo e C. con sede in Rovigo ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D-12205 Berlino - Germania" su richiesta della società "Parente A. e C. snc di Parente Romualdo, via Oberdan, 107 Melara (Rovigo) - Italia". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "Parente A. e C. snc di Parente Romualdo, via Oberdan, 107 Melara (Rovigo) - Italia".

Con decreto ministeriale 557/PAS.9039-XVJ/6/8 2007 CE (98) del 10/12/2007, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
ENB/B/036/05 numero 8		CHARGE TUBING PUNCH 1-9/16 HMX HEAVY WALL part number 100000139		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHARGE - INCH - MILLENNIUM - HMX part number 101208224		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHARGE 3.38-IN 6 SPF MILLENNIUM SDP HNX part number 101233819		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHG, 3.375 IN, HMX BH part number 100157017		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHG, SDP, 4 IN,4SPF,HMX MILLENNIUM part number 101210636		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHG, SDP, 4 IN, 4SPF HMX MILLENNIUM SDP part number 101210674		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHG,4 5/8 IN, HMX, BH part number 100157006		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHG, 7 IN, 12SPF, HMX, MILLENNIUM part number		

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe Rischio**	**Categoria P.S.**
		101207997		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHARGE - 3 3/8 - 6SPF - HMX - SUPER DP part number 100008249		
	24/05/2005	0441	1.4S	II
ENB/B/036/05 numero 8		CHG, DRP BAR INITR, HMX part number 100157043		
	24/05/2005	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. SRL con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, BUXTON, DERBYSHIRE SK17 9JN - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società "HALLIBURTON ENERGY SERVICES, ALVAREDO, TEXAS 76009-9775 - STATI UNITI D'AMERICA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "HALLIBURTON ENERGY SERVICES, ALVAREDO, TEXAS 76009-9775 - STATI UNITI D'AMERICA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.13129-XVJ/1/15 2007 CE (104) del 10/12/2007, il manufatto esplosivo di seguito elencato sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.1367/07		TRITOLO DI RICUPERO DA MUNIZIONAMENTO MILITARE IN FORMA DI SCAGLIE		
	24/05/2007	0209	1.1D	II

Sull' imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell' esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE con sede in PERUGIA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D - 12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE, BAIANO DI SPOLETO (PERUGIA) - ITALIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotti presso "STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE, BAIANO DI SPOLETO (PERUGIA) - ITALIA".

08A02033

Riconoscimento della personalità giuridica al Pontificio Ateneo S. Anselmo, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 febbraio 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Pontificio Ateneo S. Anselmo, con sede in Roma.

08A02034

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa Suore dell'Immacolata, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 febbraio 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa Suore dell'Immacolata, con sede in Genova.

08A02036

Approvazione del trasferimento di sede dell'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 febbraio 2008, viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, da Roma a Brescia.

08A02035

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Fatromectin 10 mg/ml».

Estratto decreto n. 10 del 4 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario FATROMECTIN 10 mg/ml soluzione per iniezioni per bovini, ovini e suini.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd, con sede in 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS (Inghilterra).

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0145/001 e n. IE/V/0145/001/X/001.

Produttore e responsabile rilascio lotti: officina Divasa-Farmavic SA con sede in Ctra Sant Hipolit, Km 71, 08503 Gurb-Vic - Barcellona (Spagna) e officina Battle, Hayward & Bower Ltd. con sede in Crofton Drive, Allenby Road Industrial Estate, Lincoln LN3 4NP (Inghilterra) che sono anche responsabili per il rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103639011;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103639035;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103639023.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: ivermectina 10,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: per il trattamento dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi polmonari, dei nematodi oculari, delle larve di mosca hypoderma bovis, degli acari e dei pidocchi dei bovini da carne e da latte non in lattazione così come indicato nella documentazione acquisita agli atti;

ovini: per il trattamento della scabbia psoroptica (scabbia ovina), dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi polmonari e dell'estro nasale della pecora così come indicato nella documentazione acquisita agli atti;

suini: per il trattamento dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi polmonari, dei pidocchi e degli acari della scabbia nei suini così come indicato nella documentazione acquisita agli atti.

Tempi di attesa:

bovini: carne e visceri: quarantadue giorni.

Non utilizzare in vacche in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non utilizzare in vacche da latte non in lattazione, compresi gli animali gravidi, nei sessanta giorni prima del previsto parto.

ovini: carne e visceri: quarantadue giorni.

Non usare in pecore in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non usare in pecore destinate alla produzione di latte per il consumo umano nei sessanta giorni prima del previsto parto.

suini: carne e visceri: ventotto giorni.

Validità: trentasei mesi.

Dopo il prelievo della prima dose: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A02073

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hiprabovis Pneumos».

Estratto decreto n. 11 del 5 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HIPRABOVIS PNEUMOS emulsione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. con sede in Amer (Girona) Spagna - Avda. La Selva, 135.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0186/001/MR.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Amer (Girona) Spagna - Avda. La Selva, 135.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 10 dosi - A.I.C. n. 103893018;

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 103893020.

Composizione: per dose di 2 ml:

principi attivi:

mannheimia haemolytica Biotipo A sierotipo A1, sospensione inattivata contenente leucotoxoide ...... ELISA > 2.8 (*);

histophilus somni inattivato Specie Bailie ...... MAT > 3.3 (**)

(*) Come minimo l'80% di conigli vaccinati mostra un valore ELISA di > 2.0; il valore ELISA principale è > 2.8.

(**) Come minimo l'80% di conigli vaccinati mostra un valore $\log_2$ MAT di $\geq$3.0; il valore $\log_2$ MAT principale è > 3.3.

Coadiuvante ed eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: bovini (vitelli dai due mesi d'età).

Indicazioni terapeutiche: bovini: per ridurre i segni clinici e le lesioni polmonari causate da mannheimia haemolytica sierotipo A1 e histophilus somni in vitelli dai due mesi d'età.

Inizio dell'immunità:

Mannheimia haemolytica: tre settimane dopo il completamento dello schema vaccinale;

Histophilus somni: tre settimane dopo il completamento dello schema vaccinale.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: diciotto mesi.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: dieci ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A02074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Acqua per preparazioni iniettabili Panpharma».

Estratto provvedimento n. 53 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI PANPHARMA, nelle confezioni:

sacca da 100 ml - A.I.C. n. 103803019;

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103803021;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103803033;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 103803045.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.1. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da ventiquattro mesi a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A02066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Elettrolitica reidratante III Panpharma».

Estratto provvedimento n. 54 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ELETTROLITICA REIDRATANTE III PANPHARMA, nelle confezioni:

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103805014;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 103805026;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 103805038;

sacca da 5000 ml - A.I.C. n. 103805040.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da ventiquattro mesi a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Calcio gluconato 20% Panpharma».

Esdtratto provvedimento n. 55 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario CALCIO GLUCONATO 20% PANPHARMA, nella confezione:

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 103795011.

Titolare A.I.C.: Panpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri (Avellino) - Z.I. Valle Ufita - codice fiscale n. 02102050644.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A02068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tinkanium»

Estratto provvedimento n. 56 del 3 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario TINKANIUM nelle confezioni:

«iniettabile» flacone da 100 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101453088;

«iniettabile» flacone da 250 ml per bovini e suini - A.I.C. n. 101453090.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità, limitatamente alle confezioni indicate in oggetto, da diciotto mesi, come attualmente autorizzato, a trentasei mesi.

stata altresì inserita la validità dopo la prima apertura del confezionamento primario e, precisamente: «dopo apertura il prodotto deve essere consumato immeditatamente e non conservato».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A02069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meflosyl»

Estratto provvedimento n. 57 del 4 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario MEFLOSYL, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101604027;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101604015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101604039.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita, limitatamente alla confezione flacone da 250 ml.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi, limitatamente alla confezione da 250 ml., rimanendo invariata il periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario, pari a 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Izochinossal»

Estratto provvedimento n. 58 del 5 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario IZOCHINOSSAL soluzione orale nella confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102021019.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto: variazione tipo II: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, limitatamente alla confezione flacone da 100 ml e ai sensi dell'art. 76, comma 4 del decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»

a: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile. Da utilizzarsi esclusivamente negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stimulfos»

Estratto provvedimento n. 59 del 7 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario STIMULFOS soluzione iniettabile, nelle confezioni:

5 flaconi multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102235013;

1 flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 102235025.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Torino - strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale n. 00779340017.

Variazione tipo II ridotta: aggiunta di un sito di produzione per parte del processo produttivo.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Officina Farmaceutica IZO S.p.a. - via A. Bianchi, 9 - Brescia, per la produzione, il confezionamento primario e i controlli di sterilità del prodotto finito mentre il confezionamento secondario e il rilascio lotti verrà effettuato presso il sito, già autorizzato, Teknofarma S.p.a. - Torino.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata con regolamento (CE) n. 1291 del 18 luglio 2003;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura DOP con sede in corso Umberto I, 5 - 70022 Altamura (Bari) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Puglia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Pane di Altamura» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PANE DI ALTAMURA».

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «Pane di Altamura» è riservata al pane che risponde ai requisiti e alle condizioni poste dal regolamento CEE n. 2081/92 e alle prescrizioni imposte dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione (a lievito madre o pasta acida-sale marino-acqua) e dall'impiego di semole rimacinate di varietà di grano duro coltivato nei territori dei comuni della Murgia nord-occidentale indicati all'art. 5 e specificati nell'allegata cartina geografica.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Altamura» comprende i territori dei comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, individuati all'art. 5. Gli impianti per la produzione del pane devono essere alimentati preferibilmente a legna o a gas in maniera indiretta o in maniera diretta, con le deroghe consentite dalla legge.

Art. 4.

La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà appulo, arcangelo, duilio, simeto prodotte nel territorio delimitato nell'allegato K, da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80%, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di altre varietà, sempre prodotte sul territorio predetto. Le caratteristiche chimico-fisiche dei grani e delle semole devono essere certificate e rispondere alla parametrizzazione della tabella numero 1. I rimacinati devono essere ottenuti da processi di lavorazione molitori del tutto analoghi a quelli attualmente in uso nel territorio di Altamura di seguito descritti. I molini operanti nella predetta zona sono attrezzati di macchine dotate di coppia di cilindri metallici di diametro differenziato e dotati di diverse asperità disposti in maniera da essere progressivamente sempre più vicini tra loro. La velocità di rotazione è di circa trecento giri al minuto, la temperatura di esercizio non superiore ai 40°C. Una simile struttura, mediante le azioni di sfregamento, provoca la rottura della maggior parte delle cellule dello strato aleuronico del chicco, impregnando così del prezioso olio di germe la rimacinata di grano duro. I molini per la lavorazione dei rimacinati sono soltanto quelli ricadenti nel territorio di produzione dei grani, definito in dettaglio all'art. 5 e nell'allegata cartina geografica. I predetti sfarinati e i metodi tradizionali di lavorazione della panificazione, concorrono alla produzione del pane, le cui caratteristiche sono riportate nell'art. 7.

I grani duri devono essere caratterizzati dai parametri riportati nella tabella 1, di seguito riportata.

TABELLA 1

Il grano utilizzato per la panificazione deve avere i requisiti di seguito elencati

Grano duro		Requisiti unità
Peso ettolitrico	≥	78 kg/hl
Proteine (Ntot ×5,70)	≥	11 % s.s.
Ceneri	≤	2,2 % s.s.
Glutine secco	≥	9,0 % s.s.

Semole di grano duro		Requisiti unità
Indice di glutine	≥	80
Indice di giallo	≥	20

Il pane prodotto è considerato di qualità «unica», perché derivato da ottimi grani duri, ottenuti in un ambiente con specifici fattori geografico-ambientali, da cui è caratterizzato il territorio della Murgia nord-occidentale e dall'impiego di acqua potabile normalmente utilizzata sul territorio.

Il territorio interessato è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari. Tali caratteristiche sono:

territorio mai assoggettato a ingressione marina;

forme e sistemi carsici epi ed ipogei poco diffusi;

idrografia autoctona;

temperatura di immissione dell'acqua in sottosuolo con valore medio di 12ºC;

clima mediterraneo umido mesotermico;

asetticità dell'ambiente dovuta alle precipitazioni solide;

permeabilità del suolo 10ˆ- 5 ÷ 10ˆ- 6 cm/sec;

composizione chimica dei suoli.

Art. 5.

Il territorio di produzione dei grani impiegati per ottenere semole rimacinate comprende i territori dei comuni di: Altamura - Gravina di Puglia - Poggiorsini - Spinazzola - Minervino Murge ed è rappresentato nelle carte in scala 1:25.000 dall'IGMI, riprodotte nell'allegata cartina geografica di seguito elencate:

foglio 175 - tavolette: II NE Villaggio Gaudiano;

foglio 176 - tavolette: IV SO Canosa di Puglia III NO Lamalunga - III NE Minervino Murge - III SO Montemilone; III SE Fermata di Acquatetta - II SO Montecaccia;

foglio 188 - tavolette: IV NO Palazzo san Gervasio - IV NE Spinazzola - I NO Stazione di Poggiorsini - I SO Poggiorsini - II NO Notargiacomo - I NE Serra Ficaia - I SE Murgetta - II NE Gravina in Puglia - II SE S. Maria d'Irsi;

foglio 189 - tavolette: IV NO Murgia del Ceraso - IV SO Stazione di Altamura - III NO Altamura - III SO Madonna di Picciano - IV NE Toritto - IV SE Masseria Pescariello - III NE Stazione Casal Sabini - III SE Matera Nord - I SO Cassano delle Murge - II NO Santeramo in colle.

Art. 6.

Le fasi e le modalità di produzione del «Pane di Altamura» sono le seguenti:

Impasto:

1) il lievito madre viene ottenuto con minimo tre rinnovi per aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola di grano duro, nella percentuale del 20% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare;

2) dosi e composizione dell'impasto: per ql 1 di semola rimacinata di grano duro necessitano kg 20 (20%) di lievito naturale, kg 2 (2%) di sale marino, lt 60 (60%) circa di acqua ad una temperatura compresa tra 18ºC e 20ºC;

3) l'operazione d'impasto deve durare almeno 20 minuti, utilizzando una impastatrice a bracci tuffanti;

4) l'acqua da utilizzare per l'impasto deve essere potabile e distribuita sul territorio.

L'acqua utilizzata per l'impasto è certificata dall'ente gestore dell'acquedotto.

Lievitazione e prima fase di riposo.

A ultimazione dell'operazione d'impasto è necessario coprire la massa con un telo di cotone di un certo spessore per poter ottenere una lievitazione a temperatura omogenea. In questa condizione l'impasto deve riposare per almeno novanta minuti.

Modellatura e seconda fase di riposo.

A conclusione della precedente fase di lavorazione, si procede con la pesatura e la prima modellatura che vengono effettuate manualmente per consentire alla massa di essere raccolta nel suo naturale involucro fibroso. In questa condizione la pasta resta per almeno trenta minuti.

Rimodellatura e terza fase di riposo.

Si esegue una ulteriore modellatura manuale, seguita da un periodo di riposo di almeno quindici minuti.

Infornata e cottura.

Prima di essere infornata la «pagnotta» viene capovolta e con una leggera pressione della mano, esercitata su un lato, viene accompagnata nel forno. Il forno è alimentato preferibilmente a legna o a gas, a riscaldamento indiretto, e deve raggiungere la temperatura di 250ºC. I forni a riscaldamento diretto utilizzati per la cottura del «Pane di Altamura» devono essere alimentati con legna del genere quercia.

La prima parte della cottura avviene a forno aperto. Dopo quindici minuti, si procede a chiudere la bocca del forno e si lascia cuocere per altri quarantacinque minuti.

Sfornatura.

La bocca del forno viene lasciata aperta per almeno cinque minuti per consentire la fuoriuscita del vapore e per favorire, di conseguenza, l'asciugamento della crosta che diventa croccante. Si procede, quindi, a sfornare le pagnotte di pane, che vengono adagiate su assi in legno o in altro materiale idoneo.

Art. 7.

Il «Pane di Altamura» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) pagnotta in pezzatura non inferiore a 0,5 kg nella tradizionale forma accavallata (denominato localmente skuanète) con baciature ai fianchi, bassa (denominato localmente a cappidd d'prèvte) senza baciature o a ciambella;

b) spessore della crosta di almeno 3 mm;

c) mollica di colore giallo paglierino caratterizzata da alveolazione omogenea;

d) profumo caratteristico;

e) umidità variabile a seconda della pezzatura.

Art. 8.

Al conferimento della DOP saranno istituiti :

elenchi dei produttori di grano duro nel territorio di interesse;

elenchi degli imprenditori molitori impegnati a trasformare in semole rimacinate, destinate alla panificazione, la materia prima proveniente dai fornitori di grano del territorio;

elenco dei panificatori impegnati a produrre «Pane di Altamura» secondo i criteri del presente disciplinare.

Tali elenchi dovranno essere tenuti dall'organismo designato o autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 9.

L'immissione al consumo avverrà nelle pezzature non inferiore a 0,5 kg, sia nella tradizionale forma di cui all'art. 7, sia nella forma bassa, con contrassegno identificativo riportante la dicitura «Pane di Altamura».

Il prodotto finito sarà confezionato in termodetraibile microforato o in altro materiale idoneo, con etichetta riportante:

1) elenco degli ingredienti, ditta di produzione;

2) data di scadenza ;

3) logo (come descritto al successivo art. 11);

4) in alternativa senza alcun involucro con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale biologico riportante le caratteristiche prima elencate e la dicitura «Pane di Altamura».

Art. 10.

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento n. 2081/92, saranno effettuati da un'autorità pubblica designata o un organismo privato autorizzato, in possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011.

Art. 11.

Sulle etichette dovrà comparire il contrassegno riportato nell'allegato 1, da utilizzare in modo inscindibile con la denominazione di origine protetta facente parte integrante del presente disciplinare. Il simbolo grafico è composto da «Scudo Sannitico sormontato da corona-arma a quattro quarti a due a due rossi e bianchi». Al centro dell'ovale compare, in orizzontale, su tre allineamenti, la scritta «PANE DOP DI ALTAMURA».

ALLEGATO 1

Puntinato: 100% pantone 323 CV.
Pane dop di Altamura: carattere Arial.
Stile: Grassetto.
Giallo: 100% pantone yellow CV.
Viola: 100% pantone 228 CV.
Bianco: 100% pantone trans. white CV.
Verde: 100% pantone 334 CV.
Rosso: 100% pantone warm red CV.
Bordo ovale: 100% pantone violet CV.
Dimensioni:
asse maggiore: 5.8 cm;
asse minore: 4 cm.

08A02108

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Danubio fiduciaria e di revisione in liquidazione - S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 11 marzo 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento 3 febbraio 1982, modificato in data 1° agosto 1983 alla società «Danubio fiduciaria e di revisione in liquidazione - S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta presso il registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 80407830589, è stata sospesa a tempo indeterminato, fino all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

08A02136

Autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Trieste

Con decreto ministeriale 12 marzo 2008 alla «B. Pacorini S.r.l.», con sede in Trieste, via Caboto n. 19/2, viene revocata l'autorizzione ad esercitare il magazzino generale sito in Trieste, Punto Franco Industriale della Zona Industriale.

08A02041

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 732/2007 del 18 dicembre 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Arrow».

Nell'estratto della determinazione n. 732/2007 del 18 dicembre 2007 relativa al medicinale per uso umano RAMIPRIL ARROW pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2007 - serie generale - n. 302 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:
eccipienti 5 mg;
amido di mais pregelatinizzato;
composizione del corpo e del cappuccio della capsula:
Titanio diossido (171);
Indaco Carminio (E 132);
Ponceau 4R (E 124);
Ferro ossido nero (E 172);
Gelatina;

leggasi:
eccipienti 10 mg;
amido di mais pregelatinizzato;
composizione del corpo e del cappuccio della capsula:
Titanio diossido (171);
Indaco Carminio (E 132);
Ponceau 4R (E 124);
Ferro ossido nero (E 172);
Gelatina.

08A02107

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B42», «28F», «1F8», «I27», «M22» e «P07».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° aprile 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B42», «28F», «1F8», «I27», «M22» e, «P07».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli lnformativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B42», «28F», «1F8», «I27», «M22» e «P07» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B41», «28E», «1E8», «I26», «M21» e «P06».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

08A02100

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dei trasporti, recante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Albenga.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 5 marzo 2008)

Il titolo del comunicato sopra indicato, è stato erroneamente pubblicato sia nel sommario che alla pag. 42 della citata *Gazzetta Ufficiale*, e pertanto deve essere invece correttamente riportato come segue: «*Esclusione dal demanio aeronautico di una porzione di sedime dell'aeroporto di Albenga e di trasferimento della stessa al patrimonio dello Stato.*».

08A02177

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-076) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.